

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

873<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

---

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi della vice presidente SALVATO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-34

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 35-51

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 53-76



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 2

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE . . . . . 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(4336) *Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . .	2, 10, 11 e <i>passim</i>
BONAVITA (DS), relatore . . . . .	2, 7, 16 e <i>passim</i>
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	7, 17, 18 e <i>passim</i>
D'ALÌ (FI) . . . . .	11, 14, 20 e <i>passim</i>
ROSSI (LFNP) . . . . .	12, 28
PEDRIZZI (AN) . . . . .	12, 18, 27
TAROLLI (CCD) . . . . .	13
ZILIO (PPI) . . . . .	13
ALBERTINI (Misto-Com.) . . . . .	15, 21, 22 e <i>passim</i>
FERRANTE (DS) . . . . .	16, 18
VIGEVANI (DS) . . . . .	20
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	22, 24, 25 e <i>passim</i>
Verifiche del numero legale . . . . .	13, 14, 22 e <i>passim</i>
Votazione nominale con scrutinio simultaneo . . . . .	24, 26

## SENATO

## Costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 31
FASSONE (DS) . . . . .	32

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336:

PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	32, 33
Verifiche del numero legale . . . . .	32, 33

## INTERROGAZIONI

## Per la risposta scritta:

PRESIDENTE . . . . .	34
BORTOLOTTO (Verdi) . . . . .	34

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 2000 . . . . . 34

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 4336:

Articolo 1, proposta di stralcio ed emendamenti . . . . .	35
Emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordini del giorno nn. 200, 201 e 800 . . . . .	40
Articolo 2 . . . . .	44
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	44
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 . . . . .	46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE  
NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .** *Pag.* 53**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 61

Assegnazione . . . . . 61

Presentazione di relazioni . . . . . 61

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . 62

**CORTE DEI CONTI**Trasmissione di documentazione . . . . . *Pag.* 63**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 34

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 63

Mozioni . . . . . 64

Interrogazioni . . . . . 65

**RETTIFICHE . . . . .** 76

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricorda che intorno alle ore 11 verranno esaminate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in merito alla costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(4336) Misure in materia fiscale** (*Collegato alla manovra finanziaria*)  
(*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

BONAVITA, *relatore*. Premesso che, sulle modifiche introdotte nel 1998 alla struttura della legge finanziaria ed al regime dei disegni di legge collegati, si impone una riflessione non essendo stato approvato, ad oggi, alcun collegato, il provvedimento in esame introduce significativi interventi in settori che vanno dalla famiglia, all'impresa e all'amministrazione finanziaria. Fra le misure più significative, quelle che riguardano i redditi di imprese estere partecipate, a completamento di un percorso avviato con la legge finanziaria del 1999 relativamente ai trasferimenti di residenza all'estero, onde colpire le pratiche elusive adottate dalle imprese operanti nei cosiddetti paradisi fiscali. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in determinate condizioni, riconducendo la tassazione delle imprese ad un sistema più omogeneo caratterizzato da due sole aliquote (37 per cento e 19 per cento), nonché una disciplina fiscale agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa. Le misure relative agli studi di settore sono volte allo snellimento del procedimento amministrativo di accertamento, incoraggiando l'adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti accanto a maggiori controlli automatici sui grandi contribuenti. Importanti modifiche migliorative vengono introdotte al regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e del volontariato. Le norme a favore delle famiglie riguardano in particolare quelle più bisognose e si concretizzano nella deducibilità fiscale dell'assistenza destinata a bambini ed anziani, delle collaborazioni domestiche, delle spese sanitarie infermieristiche e fisioterapiche, nonché nella restituzione di parte della cosiddetta tassa sul medico di famiglia.

Se le critiche alla eterogeneità del provvedimento appaiono giustificate, non sono invece condivisibili quelle rivolte al merito delle singole previsioni, anche se occorre rivedere il quadro normativo delle leggi tributarie: in questa direzione va approvato al più presto lo statuto del contribuente che regolerà l'introduzione di nuove norme in materia. (*Applausi dal Gruppo DS*).

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'esame del disegno di legge è l'occasione per una discussione generale sulla politica economica e finanziaria del Governo che l'Esecutivo intende proseguire in linea di continuità con il passato, alla luce dei risultati ottenuti anche sul fronte dell'occupazione, come risulta dai dati relativi ai primi mesi dell'anno. Gli sgravi fiscali introdotti dal provvedimento ammontano a circa 2.000 miliardi, con concrete riduzioni del carico fiscale delle famiglie e la previsione di misure per i soggetti più deboli.

Le disposizioni destinate alle imprese, volte a ridurre gli ostacoli di natura fiscale, prevedono interventi di agevolazione delle ristrutturazioni industriali, di semplificazione amministrativa, di rivalutazione volontaria dei beni e redditi di impresa, nonché la disciplina dei redditi di imprese estere che adegua il nostro ordinamento a quello dei paesi più sviluppati. Per migliorare la qualità della legislazione fiscale, criticata dal senatore Bosello, il Governo sta svolgendo il proprio ruolo di iniziativa per la de-

finizione di testi unici. Come evidenziato, le norme del provvedimento sono sicuramente eterogenee ma si tratta di una sperimentazione che si inserisce in una situazione economica mutata in senso favorevole.

MANCONI, *segretario*. Dà lettura del parere sul disegno di legge n. 4336 espresso al Presidente del Senato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, in ordine alla copertura finanziaria ed alla conformità alla legislazione vigente ed al DPEF. (*v. Resoconto stenografico*).

Dà lettura anche del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al provvedimento, con esclusione del 24.200 e del 24.201. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Facendo suoi i pareri testé letti, avverte che, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

Comunica altresì che alcuni emendamenti che non sono stati respinti nel corso dell'esame in Commissione o che non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa non sono stati inseriti nel fascicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento.

D'ALÌ (*FI*). Propone il non passaggio all'esame degli articoli del provvedimento, giudicandolo inadeguato e rilevando come alcune delle disposizioni in esso contenute vadano in senso inverso rispetto alla dichiarata volontà di diminuire la pressione fiscale. Chiede che la votazione della proposta sia preceduta dalla verifica del numero legale.

ROSSI (*LFNP*). Rilevando come il relatore non abbia risposto nella sua replica alle questioni sollevate nel corso della discussione generale, in particolare a quella relativa all'ennesimo taglio ai trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario, si associa alla richiesta del senatore D'alì.

PEDRIZZI (*AN*). Anche l'Alleanza Nazionale si associa alla proposta di non passare all'esame degli articoli, non ritenendo che un provvedimento così frazionato ed inconcludente possa raggiungere gli obiettivi che il Governo si propone.

TAROLLI (*CCD*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,36.*

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

ZILIO (*PPI*). Segnala che per un inconveniente tecnico la sua presenza non è stata rilevata dal meccanismo di verifica.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione, nonché della proposta di stralcio, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

D'ALÌ (*FI*). Le disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti proposte dalla Commissione appaiono certamente migliori del testo originario del Governo. Tuttavia, la delicatezza dell'argomento richiede un maggiore approfondimento da parte del Parlamento: per tali ragioni è stato proposto lo stralcio dell'articolo. Tra gli emendamenti presentati, di particolare rilevanza è l'1.204 che preclude l'inserimento nell'elenco dei paradisi fiscali di Paesi dell'Unione europea.

ALBERTINI (*Misto-Com*). L'introduzione di questa normativa nell'ordinamento italiano è senz'altro apprezzabile, ma il testo proposto dalla Commissione ne restringe le possibilità di applicazione. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 adeguano le previsioni dell'articolo 1 alla normativa europea in tema di requisiti dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni, mentre l'emendamento 1.203 individua come riferimento normativo per la determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della controllata l'articolo 61 del DPR n. 917 del 1986.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. Si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1 e naturalmente alla proposta di stralcio, giudicando opportuno approvare il testo licenziato dalla Commissione che adegua l'Italia ai principali Paesi OCSE. In particolare, poiché le imprese dovranno riclassificare i bilanci secondo la normativa italiana, il concetto di controllo è applicabile anche a partecipazioni basse. Invita i presentatori degli emendamenti aggiuntivi a trasformarli in un ordine del giorno.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita il senatore Albertini a ritirare i suoi emendamenti, rilevando che non necessariamente la proposta di far riferimento ad una percentuale di partecipazione azionaria estenderebbe l'applicazione della nuova normativa. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti, invitando i presentatori degli articoli ag-



giuntivi a trasformarli in un ordine del giorno che abbia per oggetto gli aspetti connessi all'operatività dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai redditi e alle pensioni di fonte estera. Accoglie gli ordini del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 200 e 201 non verranno pertanto posti ai voti.

FERRANTE (DS). Sollecitando una particolare attenzione da parte del Governo, trasforma gli emendamenti 1.0.100 (Nuovo testo) e 1.0.101 (Nuovo testo) nell'ordine del giorno n. 800. (v. *Allegato A*) (*Applausi del senatore Carcarino*).

BONAVITA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno, che pertanto non verrà posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di stralcio n. 1, sulla quale il senatore D'Alì ha chiesto la verifica del numero legale.

PEDRIZZI (AN). Dichiaro voto favorevole alla proposta di stralcio, ritenendo opportuno un approfondimento delle disposizioni antielusive nei confronti di cittadini che investono capitali in società di comodo all'estero. Rilevata l'assoluta inattendibilità della previsione degli effetti economici derivanti dall'adozione di queste disposizioni, permangono dubbi sulla loro pratica applicabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale nella maggior parte dei casi dovrà rimanere passiva e limitarsi ad applicare le norme attualmente previste dall'ordinamento per combattere l'elusione fiscale.

VIGEVANI (DS). Dichiaro il voto contrario alla proposta di stralcio dell'articolo che finalmente adegua l'ordinamento italiano alla normativa europea in tema di lotta a forme particolarmente rilevanti di elusione ed evasione fiscale. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

ALBERTINI (Misto-Com). Dichiaro il voto contrario alla proposta di stralcio, rilevando come ogni volta che il Parlamento si trovi ad esaminare misure contro l'evasione e l'elusione fiscale il Polo si impegni in una opposizione di principio.

*Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.*

ALBERTINI (Misto-Com). Pur giudicando non convincenti le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emen-

damenti all'articolo 1, riservandosi di affrontare il tema in altra sede. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

D'ALÌ (*FI*). Respinge le accuse dei senatori Albertini e Vigevani. In Commissione Forza Italia si è pronunciata a favore dell'introduzione di questa normativa, pur impegnandosi per limitare la paranoia antielusiva della maggioranza, che rischia di penalizzare l'economia del Paese. Discriminante in tal senso è l'approvazione dell'emendamento 1.204, sul quale chiede la votazione nominale elettronica.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.204 e, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), l'emendamento 1.205. È quindi respinto anche l'1.206*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 1.207. A seguire, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), risulta approvato l'articolo 1. Il Senato approva quindi l'articolo 2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PEDRIZZI (*AN*). Illustra il 3.201, il 3.203, il 3.0.102 e il 3.0.106.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a presentare il 3.202.

ROSSI (*LFNP*). Illustra il 3.0.103 e dà per illustrato il 3.0.104.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 3.0.107, già esaminato in Commissione e che chiede al presentatore di accantonare in attesa dell'indicazione di una copertura finanziaria adeguata.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si rimette alla valutazione dell'Assemblea per il 3.202, concorda con il relatore sulla richiesta di accantonamento del 3.0.107 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge il 3.200 e il 3.201, identici tra loro.*

ALBERTINI (*Misto-Com*). Prende atto della posizione del rappresentante del Governo e mantiene il 3.202.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,50.*

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

#### **Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni**

PRESIDENTE. Secondo le conclusioni cui è pervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il Senato deve costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale civile di Savona in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 21 aprile 1999 sull'insindacabilità di talune affermazioni del senatore Avogadro.

FASSONE (*DS*). Intervenendo a titolo personale, dissente dalle conclusioni della Giunta. In qualità di relatore e sulla base dei criteri solitamente adottati dalla Corte costituzionale, all'epoca propose all'Assemblea l'insindacabilità solo per uno dei tre riferimenti di fatto, ma il Senato decise diversamente. Non ritiene quindi opportuno resistere in giudizio in quanto, presumibilmente, la Corte costituzionale non modificherà i propri criteri di decisione.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, si intendono adottate le conclusioni della Giunta e la Presidenza è autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato ad uno o più avvocati del libero foro.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 3.202.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,20.*

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 3.202.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Reitera nuovamente la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezze le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e toglie la seduta.

### **Per la risposta scritta ad interrogazioni**

BORTOLOTTO (*Verdi*). Sollecita la risposta scritta alle interrogazioni 4-16040, 4-17775, 4-18352, 4-18462, 4-18094, 4-14895 e 4-18989.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.

MANCONI, *segretario*. *Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Avverte che la seduta pomeridiana non avrà più luogo e comunica l'ordine del giorno della seduta del 30 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 12,23.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).  
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Caddeo, Cecchi Gori, Cortiana, Cossiga, De Martino Francesco, Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Montagnino, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Contestabile, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Palombo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Manzella, per partecipare alla Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Dentamaro e Folloni, per visita alle autorità del Governo iracheno; Basini, Biasco, Jacchia, Migone, Pianetta, Servello e Vertone Grimaldi, per visita della Commissione esteri al Parlamento tedesco; Lubrano di Ricco e Specchia, per attività della affari Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Centaro, Curto, Diana Lorenzo, Figurelli, Florino, Lombardi Satriani, Novi e Viserta Costantini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, intorno alle ore 11, ma non certamente prima, verranno esaminate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in merito alla costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4336) Misure in materia fiscale** (*Collegato alla manovra finanziaria*)  
(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4336.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale. Ha, pertanto, facoltà di intervenire il relatore, senatore Bonavita.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, poiché non ho potuto svolgere la relazione orale integrativa di quella scritta, in questa sede illustrerò anche i punti salienti di questo provvedimento.

Prima di tutto vorrei svolgere una riflessione. Le innovazioni che abbiamo introdotto nel 1998, per quanto concerne l'approvazione dei documenti di bilancio, hanno modificato la struttura della legge finanziaria nonché il regime dei collegati, la cui approvazione, al di fuori di quello di sessione, non si svolge contemporaneamente alla stessa legge finanziaria.

La differenza tra i tempi di approvazione della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati aveva lo scopo di non produrre un unico documento voluminoso con norme eterogenee, da approvare in tempi stretti e senza la necessaria discussione, per dare modo al Parlamento di discutere e affrontare senza la strettoia dei tempi di approvazione norme importanti per la nostra economia. L'esperienza fatta ci impone però di

riflettere sui risultati ottenuti. Siamo a giugno e ancora nessun provvedimento collegato mi risulta sia stato trasformato in legge.

Il presente disegno di legge, comunque, costituisce un tassello importante della politica economica posta in essere in questi ultimi anni e, accanto ad interventi significativi in settori che vanno dalla famiglia, all'impresa, all'Amministrazione finanziaria, ne propone altri volutamente minimali per dare una maggiore stabilità ad un sistema tributario profondamente riformato in questi anni con i decreti legislativi approvati tra il 1997 e il 1999.

A questo punto vorrei sottolineare come la Corte dei conti, nell'esaminare il funzionamento dell'amministrazione tributaria, abbia nei giorni scorsi emesso un giudizio sostanzialmente positivo.

Infatti, i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 1999 appaiono notevoli per tutti gli obiettivi centrali della politica tributaria: contenimento della pressione fiscale; ampliamento della base imponibile; contrasto all'evasione e all'erosione fiscale; maggior orientamento dell'amministrazione tributaria all'utenza e quindi al contribuente.

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente nel corso dei suoi lavori ha approvato proposte di modifica ritenute indispensabili per conferire una maggiore efficacia alle disposizioni contenute nel disegno di legge (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Essa ha introdotto nuove disposizioni che ha ritenuto opportune. Rimando agli atti e alla relazione svolta in sede di Commissione per l'illustrazione dell'insieme del provvedimento, limitandomi in questa sede ad evidenziare i principali articoli e le modifiche più significative introdotte. Per altri aspetti del provvedimento su cui si ritenesse necessaria una disamina più approfondita, questa potrà essere svolta nel corso della discussione sui singoli emendamenti.

Tra le misure previste dal disegno di legge – a mio avviso le più importanti – in materia d'impresa, di particolare rilievo è la norma che detta disposizioni circa i redditi di imprese estere partecipate, che si inquadra perfettamente nel vasto disegno di armonizzazione fiscale lotta alla concorrenza fiscale e dannosa già da tempo all'attenzione dei Governi dell'Unione europea. Si tratta di un processo di largo respiro, che vede come obiettivo finale possibile l'«eguaglianza» delle basi imponibili, con un sempre maggiore interessamento dell'Unione europea alle tematiche dell'imposizione diretta.

Tale disegno completa altresì un percorso avviato dalla legge finanziaria del 1999, che aveva disciplinato i trasferimenti di residenza all'estero, con l'intento di colpire il fenomeno dei trasferimenti fittizi delle persone fisiche aventi come unico scopo la scelta di un ordinamento con fiscalità privilegiata.

Vorrei al riguardo sottolineare il ruolo positivo e propositivo svolto dal collega, senatore Albertini che, dapprima in Commissione, poi nel corso dei vari dibattiti concernenti la politica fiscale del Governo ed infine con un proprio disegno di legge, ha posto alla nostra attenzione il problema delle pratiche elusive adottate da imprese con partecipate nei Paesi aventi regimi fiscali privilegiati e della conseguente necessità per il nostro

Paese, al pari degli altri Paesi dell'OCSE, di dotarsi di strumenti di contrasto di questi fenomeni.

Non a caso il commissario europeo, professor Mario Monti, ha ripetutamente messo in evidenza che «per difendere il gettito minacciato da evasioni ed elusioni, negli anni '80 e '90 gli Stati hanno spostato la pressione fiscale dal capitale al lavoro. In quel periodo l'aliquota media sul lavoro dipendente in Europa è salita dal 34,7 per cento al 42 per cento. Mentre sugli altri fattori produttivi, in particolare sul capitale, è scesa dal 42,8 per cento a meno del 35 per cento. Questo maggior carico sul lavoro spiega quattro punti percentuali del tasso di disoccupazione europeo».

In Commissione, inoltre, per dare maggiore competitività alla presenza del lavoro italiano all'estero, è stata ridefinita la posizione fiscale dei lavoratori italiani. Per questi ultimi, ove prestino lavoro all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, viene introdotta una tassazione forfetaria. In pratica, per l'IRPEF non si fa riferimento al reddito effettivo ma al reddito convenzionale, come già da ora viene definito ai fini previdenziali sulla base del contratto di lavoro di riferimento.

Ritengo opportuno sottolineare in questa sede che tali norme innovative avranno bisogno di un adeguato periodo di rodaggio e sarà compito del Parlamento tornare sulla materia per verificarne i risultati ed eventualmente apportare le necessarie modifiche.

Per dare maggiore incisività alle misure agevolative previste dalla cosiddetta legge Visco (si tratta di misure che cercano di rafforzare le nostre imprese, capitalizzarle, renderle più forti e competitive su un mercato sempre più difficile) sono state introdotte significative novità tese ad estendere per i titolari dei redditi di impresa la riduzione dell'aliquota d'imposta al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli incrementi del patrimonio netto per effetto di accantonamento di utili a riserva o conferimenti in denaro. Con questa norma, qualora le imprese volessero investire, rafforzarsi, capitalizzarsi avranno l'estensione di un regime fiscale vantaggioso.

La Commissione ha poi introdotto una specifica disposizione antielusiva tesa a recuperare *ex post* il beneficio nel caso in cui, entro un determinato lasso di tempo, l'impresa ponga in essere atti di disinvestimento dei beni che abbiano rilevato ai fini dell'agevolazione. Inoltre, la Commissione si è riservata di discutere – cosa che dovremmo fare in Aula – l'eventuale estensione dei benefici anche ad altre categorie di imprese, come per esempio quelle commerciali. Questo aspetto è stato sottolineato nel dibattito svoltosi ieri in Aula e posso riprenderlo.

Poi, con una proposta del Governo, è stata prevista la riduzione di otto punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile a plusvalenze realizzate mediante cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, nonché alle altre fattispecie disciplinate. In questo caso, il prelievo passa dal 27 al 19 per cento, corrispondente anche alla minore aliquota prevista nel regime ordinario della DIT. Ciò riconduce la tassazione delle imprese ad un sistema complessivamente



più omogeneo, caratterizzato, in linea di massima, da due sole aliquote: una ordinaria del 37 per cento e l'altra del 19 per cento, per le fattispecie meritevoli di un'imposizione più mite.

Questo regime di favore accordato ad operazioni di ristrutturazione aziendale appare giustificato dalla loro straordinarietà ed estraneità al processo produttivo; caratteristiche che inducono a ridurre la tassazione proprio per non ostacolare il compimento di queste operazioni, il più delle volte necessarie per la sopravvivenza stessa dell'impresa. È da tener presente che l'impresa italiana, piccola e media, ha necessità oggettiva di rafforzarsi per mantenere la sua presenza sul mercato.

È inoltre stata introdotta una disciplina fiscale agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa, a circa dieci anni da un precedente analogo provvedimento. A questo punto, signor Presidente, non comprendo le critiche che sono state rivolte dall'opposizione nel corso del dibattito ai provvedimenti a favore delle imprese.

Come per il passato, infatti, il riconoscimento fiscale dei nuovi valori conseguenti alle rivalutazioni di bilancio è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Si tratta di una rivalutazione destinata ad esplicare effetti, come per le analoghe precedenti discipline, sia sul piano civile che su quello fiscale, da attuarsi entro i limiti temporali prefissati e riguardante non tutti i beni dell'impresa ma solo alcune poste dell'attivo. Con l'introduzione di tali disposizioni si consente l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni, in prossimità della definitiva attuazione del sistema della moneta unica; tale adeguamento produce i suoi effetti anche ai fini tributari.

Il provvedimento, da un lato, intende realizzare una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio, senza rinunciare, dall'altro, al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Altre misure riguardano gli studi di settore, soprattutto concernenti lo snellimento del procedimento amministrativo di accertamento e il conseguente potenziamento della capacità operativa degli uffici finanziari, anche al fine di incoraggiare l'adeguamento spontaneo (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) da parte dei contribuenti, mentre vengono sanciti maggiori controlli fiscali automatici sui grandi gruppi e sui grandi contribuenti. Viene infatti previsto un controllo, almeno ogni due anni, per contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire e, almeno una volta ogni quattro anni, per quelli fra i 50 e i 10 miliardi.

Ritengo che un'importante norma che abbiamo introdotto e che modifica un regime precedente è quella che regola l'associazionismo sportivo dilettantistico e il volontariato. Occorre ricordare che il regime fiscale che regola l'associazionismo sportivo dilettantistico fu modificato con l'articolo 25 del collegato alla finanziaria dello scorso anno. L'esperienza maturata in questo anno ci induce ad apportare modifica migliorativa a tale

normativa senza stravolgerla, per dare una risposta ad un sistema sportivo dilettantistico in continua evoluzione.

In Commissione è stato approvato un emendamento che stabilisce un nuovo limite di detraibilità per le erogazioni a favore di società sportive, che viene elevato da uno a due milioni di lire; l'introduzione di uno sconto fino ad un limite massimo di due milioni o del 2 per cento del reddito dichiarato per le erogazioni fatte dalle imprese; la previsione, per coloro che svolgono attività occasionali a favore di associazioni sportive, che i compensi non concorreranno a formare l'imponibile IRPEF fino a un massimo di 10 milioni (finora il tetto era di sei milioni).

Nel campo del volontariato si prevede che una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, di 15 miliardi di lire, debba essere utilizzato per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato, di autoambulanze e beni strumentali, utilizzati esclusivamente per le attività di utilità sociale. In tal modo, diamo una risposta ad una richiesta avanzata dallo stesso mondo del volontariato.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, un ordine del giorno impegna il Governo a far sì che il Ministero delle finanze adotti provvedimenti atti a semplificare tutte le procedure contabili.

La Commissione ha introdotto, inoltre, una specie di disposizioni a favore del settore dell'autotrasporto; sono previsti una revisione della tassazione sui rimorchi e un incremento della deduzione forfetaria per le imprese di autotrasporto a contabilità semplificata.

Un altro importante tassello del provvedimento oggi al nostro esame è rappresentato dagli sgravi fiscali per le famiglie, introdotti per iniziativa governativa e parlamentare. Nell'attuale situazione di stagnazione dei consumi, soprattutto con riferimento ai bassi redditi, si prevedono benefici a favore delle famiglie, soprattutto quelle più bisognose; mi auguro che tali misure siano rafforzate nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno prossimo.

Si tratta in sostanza della deducibilità dall'IRPEF, fino a tre milioni di lire, dei contributi versati per *colf*, *baby-sitter* e accompagnatori per anziani; della detraibilità dal reddito delle spese sanitarie specifiche, come quelle infermieristiche (assimilate quindi alle spese mediche) in ragione del 19 per cento per la parte eccedente 250.000 lire; del rimborso dell'80 per cento della tassa sul medico di famiglia, una misura di equità, in un Paese abituato al motto «chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto», che ripara un'ingiustizia precedentemente prodotta.

Sono previste, inoltre, maggiori detrazioni per coloro che svolgono collaborazioni coordinate e continuative: il loro reddito sarà assimilato a quello da lavoro dipendente e potranno beneficiare delle detrazioni di cui non possono usufruire attualmente. Tali sgravi ammontano a 176 miliardi di lire nell'anno 2001 e a 870 miliardi nel triennio.

L'IVA agevolata del 4 per cento è estesa agli acquisti di automobili per portatori di *handicap*; l'aliquota ridotta si applica per gli acquisti da parte di non vedenti, sordomuti o portatori di *handicap* motorio, oppure da parte dei familiari a carico.

Comprendo le critiche che sono state avanzate a proposito dell'eterogeneità di questo disegno di legge, che ha assunto in più parti le caratteristiche di un provvedimento *omnibus*. Tuttavia, la maggior parte delle proposte modificative presentate in Commissione, da esponenti della maggioranza e dell'opposizione, sono emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre nuove norme.

In una situazione difficile si è cercato di dare risposta a diversi problemi che sono stati paventati; riconosco la necessità di riesaminare la nostra modalità di legiferare e convengo con le osservazioni del senatore Bosello che ha criticato l'impostazione delle nostre leggi tributarie. Vorrei però ricordare al collega che la nostra Commissione, anche con il suo apporto, ha assunto per prima l'iniziativa di discutere e approvare lo Statuto dei contribuenti, che regolerà proprio l'introduzione di norme di carattere tributario, e mi auguro che esso sia approvato in via definitiva dall'Assemblea.

Credo che le osservazioni espresse vadano recepite, ma noi dobbiamo comunque affrontare i problemi concreti che ci vengono posti all'attenzione da parte del Paese. Con questo provvedimento abbiamo esaminato alcune delle questioni e speriamo di esaminarne altre con il futuro disegno di legge finanziaria.

Vorrei sottolineare un dato. È giusto criticare, ma sarà pur vero che se questo Paese oggi ha i fondamentali dell'economia in regola, cosa che non aveva quattro anni fa, se è vero che questo Paese oggi è in grado di agganciarsi alla ripresa – che certamente è mondiale ed europea, ma siamo stati comunque in grado di seguirla disponendo di questi fondamentali in regola –, tutto ciò vorrà pur dire che qualcosa di positivo in questi anni è stato fatto e i risultati dell'azione di risanamento stanno dando una nuova spinta all'Italia, rendendola più competitiva.

Molto dobbiamo ancora fare, molto dobbiamo ancora produrre, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione. In merito ai risultati di bilancio possiamo però sostenere di avere compiuto un ottimo lavoro.

Per questi motivi ritengo che il provvedimento in esame debba essere approvato in tempi brevi sulla base di una discussione approfondita ma non ostruzionistica, così come è avvenuto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo che la ricca discussione generale che si è svolta, nella quale sono intervenuti numerosi senatori, mi esima da una replica lunga anche perché l'intervento del relatore in larga misura ha dato risposte alle questioni sollevate.

Tra l'altro, numerosi parlamentari della maggioranza hanno illustrato non solo i contenuti delle norme alla nostra attenzione ma anche le moti-

vazioni che li determinano. Pertanto, mi limiterò a svolgere una replica molto breve.

Come era ovvio che fosse, la discussione sul disegno di legge collegato si è prestata anche ad un dibattito generale sulla politica economica e finanziaria del Governo. Giustamente, come è lecito che sia, numerosi parlamentari dell'opposizione sono intervenuti per criticarla. Prossimamente nelle Aule parlamentari, in sede di discussione sul DPEF, avremo occasione di svolgere ancora una volta un dibattito generale sulla politica economico-finanziaria che – voglio sottolinearlo – il Governo intende proseguire.

Il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso, infatti, costituisce in realtà la prosecuzione di una politica economico-finanziaria che ha determinato, come è noto, l'ingresso dell'Italia nell'euro e ha consentito che l'economia italiana da circa 24 mesi si dimostri in grado di creare 20.000 occupati al mese in più rispetto a prima; anzi, ricordo che nella prima parte dell'anno il dato è salito a 40.000. Questo significa che ogni mese questo nostro Paese crea un'occupazione aggiuntiva per la nostra economia che sarebbe in grado di dare lavoro ad un intero capoluogo di provincia di medie dimensioni. Il provvedimento in esame si inserisce, quindi, in quella politica economica e finanziaria.

È stato messo in dubbio se davvero stiamo operando sgravi fiscali; in merito vorrei attenermi ai fatti. Una norma di copertura prevede espressamente quali sono gli oneri per lo Stato in termini di minori entrate e, quindi, sostanzialmente di sgravi fiscali. Con questo provvedimento, a regime, si parla di circa 2.000 miliardi di lire all'anno e questi sono i fatti sui quali forse potremmo convenire.

È poi lecito, ovviamente, discutere se le misure siano sufficienti, ma certamente questo provvedimento si inserisce – ripeto – in una politica economica generale del Governo e introduce concrete riduzioni del carico fiscale per le famiglie. È stata ricordata, ad esempio, la deducibilità per i contributi previdenziali relativi ai servizi domestici. Esiste poi una misura specifica volta ad alleviare il peso di una manovra che è stata percepita come largamente ingiusta dai cittadini; mi riferisco al contributo per il medico di base che ha determinato ingiustizie, essendo stato versato allora da circa i due terzi di coloro che avrebbero dovuto.

Esistono inoltre concrete misure in favore dei portatori di *handicap*; infatti, uno degli obiettivi della politica economica e finanziaria del Governo è quello di accrescere il grado di equità e il grado di equità del sistema fiscale si realizza anche prevedendo strumenti di aiuto alle persone più deboli.

Numerosi parlamentari dell'opposizione hanno sollevato, tra le altre, una critica relativa al meccanismo di funzionamento degli sgravi relativi al mondo delle imprese. In sostanza, sono state presentate tre misure che mi sembra siano state nel complesso accolte positivamente dal mondo delle imprese – come sosteneva il relatore –; si tratta delle agevolazioni per le operazioni di ristrutturazione industriale. Nel dibattito politico ed

economico ci soffermiamo molto in merito ai cambiamenti imposti dalla globalizzazione e dalla nascita di nuovi settori economici; uno dei modi attraverso il quale la politica può favorire questi cambiamenti e renderli più produttivi di opportunità di occupazione e di sviluppo per l'economia è quello di non ostacolare i processi di riorganizzazione aziendale.

In questa legislatura il Parlamento, approvando la delega che ha dato luogo al cosiddetto decreto Draghi, ha rimosso gli ostacoli di natura normativa al fine di rendere la circolazione della proprietà e il controllo delle imprese più fluidi in questo Paese. Con il provvedimento in esame si introducono misure che riducono gli ostacoli di natura fiscale affinché questo possa avvenire, convinti come siamo che un'economia in cui la proprietà delle imprese è più mobile e la loro riorganizzazione più facile ha senz'altro maggiore dinamismo.

Una misura prevista – mi riferisco alla rivalutazione volontaria dei beni di impresa – è stata oggetto di critiche, perché si afferma che produce immediatamente gettito con il quale si copre poi parte degli aiuti alle famiglie. Ripeto che il saldo finale a regime è di 2.000 miliardi di lire di riduzioni fiscali. Tuttavia, voglio in particolare ricordare che si tratta di una misura volontaria. Noi diciamo alle imprese che, se credono, possono rivalutare i loro beni e pagare in questo caso un'imposta ridotta rispetto a quella che dovrebbero pagare se non venisse approvato il provvedimento, ottenendo in cambio alcuni benefici; essi sono – come è noto – l'aumento delle quote di accantonamento, i vantaggi in termini di DIT: il saldo è, ovviamente, favorevole alle imprese. D'altra parte, se qualche impresa riterrà che così non sia, non darà luogo alla rivalutazione. È difficile accusare una misura, che offre un'ulteriore opportunità alle imprese, di accrescere la pressione fiscale su queste ultime.

Si è sviluppato un dibattito sulla cosiddetta CFC, ossia sulla disciplina che proponiamo per i redditi delle imprese estere. Anche su questo tema vi sono numerosi emendamenti dell'opposizione, e vari interventi hanno criticato tale strumento. Ricordo che si tratta di uno strumento che viene utilizzato in tutti i Paesi sviluppati del mondo. Rammento che siamo stati già invitati, in sede internazionale, ad adottare uno strumento simile. Mi sembra che le critiche nei suoi confronti debbano – per così dire – fare il conto con il fatto che si sta criticando uno strumento che, in realtà, sta utilizzando tutto il mondo e in merito al quale l'Italia, introducendo oggi una misura di controllo fiscale, in sostanza arriva in ritardo nell'uniformarsi ai grandi Paesi. E per fortuna ci arriva.

Sono particolarmente sensibile alle critiche mosse dal senatore Bosello alla qualità della legislazione in generale, e in particolare di quella finanziaria. Riguardo alle critiche generali, devo dire che in Parlamento si sta lavorando, ma probabilmente le questioni più generali sono affrontabili solo nell'ambito di un processo di riforma delle istituzioni che cambi il modo nel quale si esercita l'attività legislativa e i rapporti fra Governo e Parlamento.

Per quanto riguarda la questione specifica relativa alla qualità della legislazione nel settore fiscale, voglio ricordare che il Governo è impe-

gnato ad attuare le deleghe in materia di testi unici, che in parte risolveranno i problemi sollevati dal senatore Bosello. Anch'io mi auguro che questo ramo del Parlamento possa dare presto la sua approvazione, che sarebbe quella definitiva, allo Statuto dei contribuenti, che in parte – come ben sa il senatore Bosello – affronta anche tali problemi.

Da ultimo, è stato ricordato il tema relativo alla varietà delle questioni inserite nel provvedimento al nostro esame; non c'è dubbio che in parte sia così. È stato peraltro ricordato dal relatore che, in realtà, stiamo sperimentando per la prima volta una nuova procedura di bilancio, ma questa sperimentazione si è ovviamente rivelata faticosa. È noto che oggi stiamo discutendo il testo di un disegno di legge presentato il 15 novembre dello scorso anno. Nel frattempo molte situazioni sono cambiate, e a determinare parte dei ritardi ha contribuito anche una crisi di Governo.

Ovviamente, essendo cambiate le situazioni, alcune delle misure, inserite in altri provvedimenti, non si sono dimostrate più opportune, mentre altre si sono rese necessarie in relazione al modificarsi di situazioni di fatto, compresa anche quella economica. Non ci troviamo più – per esempio – nella fase in cui si annuncia la ripresa economica, ma in quella nella quale l'economia cresce a ritmi che non conosce da molti anni. Ciò determina ovviamente la necessità o l'opportunità di adottare misure diverse da quelle allora proposte.

Mi sembra, tuttavia, che il provvedimento in esame nel complesso si inserisca nella politica economica finanziaria generale di questo Governo e segni passi in avanti utili per le famiglie, per le imprese e in generale per l'economia italiana.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, che faccio miei, sul disegno di legge in esame.

MANCONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità alla legislazione vigente e alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, sentito il rappresentate del Governo, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano individuate ulteriori risorse di copertura per un importo pari a lire 10 miliardi per il 2001 ovvero, in alternativa, siano ridotti di pari importo gli oneri recati dal provvedimento per il medesimo esercizio finanziario.

Il nulla osta è a condizione inoltre, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che nel comma 1 dell'articolo 81 le parole "1471,4 miliardi per l'anno 2002" siano sostituite dalle seguenti "1471,4 a decorrere dall'anno 2002"».

Do lettura del seguente parere su emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 24.200 e 24.201: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendanti trasmessi (con esclusione degli emendamenti 24.200 e 24.210), ad eccezione che sugli emendamenti 4.200, 4.201, 4.203, 25.204, 26.201, 28.201, 38.150, 77.300, 43.250, 79.304, 5.201, 5.202, 25.202, 39.250, 4.201 e 26.200, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 28.202, per il quale il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano il fondo speciale, accantonamento del Tesoro è, infine, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 190,278 miliardi per il 2000, 267,347 miliardi per il 2001 e 321,291 miliardi per il 2002.»

PRESIDENTE. Poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, risultano inammissibili.

Onorevoli colleghi, il fascicolo degli emendamenti non comprende alcune proposte presentate dai seguenti senatori: Thaler Ausserhofer, D'Alì, De Luca Athos, Vegas, Pedrizzi, Gubert, Napoli Roberto, Moro, Rossi, Costa, Pinggera e Brignone.

Si tratta di emendamenti che non sono stati respinti nel corso dell'esame presso la Commissione o che non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies* del Regolamento, essi non possono essere presentati in Assemblea.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, al termine della discussione generale e delle repliche avanzo la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, poiché quanto emerso soprattutto dalle analisi fatte dal relatore e dal rappresentante del Governo conferma il dato da noi denunciato: si tratta di un collegato fiscale assolutamente farraginoso e inadeguato, che non comporta una reale diminuzione della pressione fiscale. Per alcuni aspetti anzi è un collegato che pericolosamente introduce nuove norme che sicuramente porteranno ad un aumento della stessa pressione fiscale, tant'è che alcune voci di presupposta diminuzione vengono compensate all'interno della stessa proposta con l'introduzione di nuove tasse.

Ritenendo questo collegato assolutamente inadeguato e insufficiente rispetto a quelle che dovrebbero essere invece politiche fiscali coraggiose e di ristrutturazione dell'intero sistema finanziario nazionale, ribadisco la proposta di non passaggio all'esame degli articoli e chiedo che sulla votazione venga verificata la presenza del numero legale in Aula.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, preliminarmente faccio presente lo strano comportamento del relatore, il quale ha illustrato questo provvedimento all'Aula solo al termine della discussione generale, anziché all'inizio, conferendo così un tono più propagandistico, e non si è affatto preoccupato di rispondere alle problematiche poste durante il dibattito. In particolare, non ha risposto ad una questione, posta da noi, riguardante l'ennesimo taglio dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario.

Detto questo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento pongo la questione pregiudiziale sul provvedimento, in quanto lo riteniamo troppo caotico – infatti, dagli iniziali 31 articoli siamo passati ad 81 – e privo di una strategia fiscale ben chiara.

Sull'eventuale votazione della mia proposta, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, le devo ricordare che il Regolamento in questa fase non prevede la possibilità di proporre una questione pregiudiziale. Nella fase attuale dell'esame del provvedimento, è possibile solo avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli, così come fatto dal senatore D'Alì.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, quando avevamo ricordato in Aula parte della relazione del senatore Ferrante, avevamo giudicato l'espressione da lui usata in 5<sup>a</sup> Commissione, quantomeno un po' di parte. Egli infatti definiva questo provvedimento come un compendio della politica economica degli anni più recenti, finalizzata al risanamento finanziario, allo sviluppo e alla crescita dell'occupazione, alla riforma fiscale e alla graduale, compatibile e significativa riduzione della pressione fiscale. Ripeto, molto bonariamente, avevamo definito, questa sua espressione, di parte.

Questa mattina il sottosegretario D'Amico conferma questa caratteristica del provvedimento, quasi fosse per le nostre finanze e per il popolo italiano palinogenetico. Noi invece continuiamo, anche dopo le repliche, a giudicare questo provvedimento privo di mordente, raffazzonato, inconcludente, una locomotiva alla quale si sono aggiunti decine e decine di carri, tanto che gli articoli da 31 sono diventati 81.

Non ritenendo che il provvedimento abbia la possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi che si propone, ci associamo alla richiesta del senatore D'Alì di non passare all'esame degli articoli.



TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico alla proposta del senatore D'Alì, al fine di creare la semplice ragione che avevamo previsto i cosiddetti collegati ordinamentali per creare condizioni di pulizia, di trasparenza e di maggior rigore nella formazione dei bilanci e delle norme successive.

Come giustamente è stato rilevato, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ci è stato consegnato dal Governo in 31 articoli e che oggi è all'esame di questo ramo del Parlamento con un'aggiunta di altri 50. Esattamente l'opposto di quanto, con rigore, dopo mesi di confronto, congiuntamente maggioranza e opposizione avevano convenuto, nel dare un segnale di rinnovamento dei documenti contabili del nostro Paese. È evidente che non possiamo accettare tale metodologia e questa regola.

Quindi, ci associamo alla richiesta avanzata dal senatore D'Alì.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata precedentemente, dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,36).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

ZILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Vorrei solamente segnalare che negli ultimi tabulati risultavo assente quando ero, al contrario, presente: ciò è avvenuto forse a causa del

cattivo funzionamento del meccanismo di verifica delle presenze di questa postazione, e quindi chiedo un controllo.

PRESIDENTE. Con la prossima, eventuale verifica del numero legale, avrà modo, senatore Zilio, di provarne la funzionalità.

Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli; chiedo al senatore D'Alì se insiste sulla richiesta di verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

D'ALÌ. Sì, signor Presidente, insisto nel chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, presentata dal senatore D'Alì.

**Non è approvata.**

Procediamo, pertanto, all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati una proposta di stralcio, emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 1 contiene disposizioni proposte dal Governo in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti, finalizzate a contrastare l'evasione e l'elusione. A nostro giudizio, questo argomento, estremamente delicato, oggetto di discussione anche in occasione del recente vertice di Lisbona tra i Paesi dell'Unione europea, in particolare fra i Ministri finanziari, do-

vrebbe essere trattato in un apposito disegno di legge al fine di consentire anche al Parlamento di approfondire con maggiore puntualità un argomento estremamente delicato.

La proposta del Governo è stata modificata in sede di Commissione, a nostro giudizio in senso migliorativo ma non in maniera sufficiente per poter esprimere un giudizio favorevole. Anche perché, ripeto, molta materia è delegata alla discrezionalità ministeriale, aspetto su cui siamo assolutamente contrari in quanto riteniamo che dovrebbe essere il Parlamento a decidere su materia non solo così delicata ma che coinvolge anche grandi interessi esteri, ma soprattutto interessi nazionali nell'operatività estera di molte nostre aziende. Riteniamo quindi opportuno lo stralcio dell'articolo 1 e anche in questo caso chiedo che la relativa votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

Per quanto concerne gli emendamenti, di cui sono tra i firmatari, al testo esitato dalla Commissione essi mirano ad un ulteriore miglioramento dello stesso.

Ritengo essenziale, ai fini di una nostra eventuale convergenza su tale stesura, l'emendamento che prevede l'esclusione dalla delega riservata al Governo nell'elencazione dei cosiddetti paradisi fiscali dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Sarebbe assolutamente strano, direi quasi irridente, che noi partecipassimo all'omogeneizzazione dei sistemi fiscali in sede europea e poi ce ne estraniassimo censurando la fiscalità di alcuni Paesi dell'Unione europea rispetto alla nostra.

Vi è quindi assoluta necessità che il Parlamento precluda al Governo la possibilità di inserire nell'elenco dei paradisi fiscali i Paesi appartenenti all'Unione europea. Si tratta di una forma di decoro da parte dell'Italia nei confronti dei *partner* europei. Dico questo perché purtroppo abbiamo già sentito più volte sia in Aula sia in Commissione autorevoli esponenti del Governo, come l'ex ministro delle finanze onorevole Visco, citare tra i possibili inserimenti nell'elenco dei paradisi fiscali Paesi appartenenti all'Unione europea. Mi domando allora dove sia finita la politica europeista di questo Governo e di questa maggioranza.

In conclusione, preannuncio che sulla votazione dell'articolo 1 chiederemo la votazione mediante il procedimento elettronico.

ALBERTINI. Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti 1.200 e 1.201 richiamo la questione su cui mi sono già soffermato ieri in sede di discussione generale.

Abbiamo apprezzato l'inserimento di questo nuovo istituto nell'ordinamento tributario italiano, però riteniamo che gli emendamenti apportati dal Governo in sede di Commissione restringano grandemente la possibilità della sua applicazione perché si richiede per l'attivazione della normativa sulle CFC che il soggetto interessato abbia il controllo della società costituita a fini di elusione nei cosiddetti paradisi fiscali.

Ciò significa che fino al 49,5 per cento di proprietà delle azioni si verrebbe esclusi dalla normativa CFC quando in alcuni Paesi, come la Francia, il limite è quello del 10 per cento della proprietà del capitale so-

ciale; in altri Paesi, quali la Germania e la Gran Bretagna, pur prevedendosi il controllo della società per titoli differenti (*royalties*, interessi, canoni di locazione) viene fissato un limite del 10 per cento. Per questi motivi riteniamo che l'applicazione della norma debba essere estesa a quei limiti che già molti altri Paesi adottano.

L'emendamento 1.203 concerne i criteri per la determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della società controllata estera. Noi proponiamo che si applichi l'articolo 61 dell'attuale TUIR, cioè del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appunto individua i criteri per determinare il valore delle partecipazioni azionarie.

Infine, l'emendamento 1.202 fissa, per l'applicazione della normativa CFC, un valore minimo di almeno 15 miliardi di lire.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.206 si dà per illustrato.

FERRANTE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.0.100 (Nuovo testo) e 1.0.101 (Nuovo testo).

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, gli ordini del giorno nn. 200 e 201 si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una premessa, in base al dibattito che si è sviluppato, prima di esprimere il mio parere sugli emendamenti in esame.

A mio giudizio, non si può stralciare l'articolo 1 dal momento che il nostro è l'unico Paese, fra quelli sviluppati appartenenti all'OCSE, a non avere una normativa CFC, cioè di tassazione delle partecipazioni all'estero. Tale normativa è raccomandata dall'OCSE e fa parte di un pacchetto, di una discussione attualmente in corso, perché i paradisi fiscali stanno creando grandi danni alla concorrenza e alla competitività fra le imprese; quindi, credo sia necessario introdurre questo tipo di normativa. Quest'ultima si applica non solo agli Stati, ma anche ai territori, perché in determinati Stati vi possono essere alcuni territori che hanno condizioni privilegiate, da considerarsi regime fiscale.

Quindi, sono favorevole a che l'articolo 1 sia mantenuto nella formulazione attuale, ed esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio.

Volevo rispondere al senatore Albertini anche relativamente ad una lunga discussione svoltasi in Commissione. Noi chiediamo alle imprese italiane che hanno partecipazioni in imprese estere di riclassificare il bilancio secondo la normativa italiana. Com'è possibile che ciò si verifichi se non si ha il controllo, diretto o indiretto di tali aziende? Questo è un problema che è stato sollevato e che abbiamo dibattuto, per cui è stato in-

trodotto il concetto di controllo estensivo, diretto e indiretto; quindi anche con la partecipazione del 5 per cento se si fa parte di un patto di sindacato – e ciò emerge dagli atti di bilancio di quella azienda – viene applicata la normativa CFC.

L'altra questione che volevo sottolineare, senatore D'Alì, è che in questo modo si adotta una normativa che tiene presente che le nostre imprese, per svilupparsi in Italia, hanno bisogno di essere presenti all'estero. Quindi, abbiamo inserito la previsione che il sistema CFC non si applica quando un'impresa italiana all'estero è operativa in quei mercati (è, il concetto di operatività delle imprese).

Abbiamo introdotto, infine (non perché diamo discrezionalità all'amministrazione), il concetto di interpello, il medesimo concetto che è stato stabilito nello Statuto dei contribuenti, ossia che vi sia un dialogo, un rapporto con l'Amministrazione finanziaria, in modo che si sappia in precedenza quali sono i comportamenti che possono suscitare sospetti e quali invece vengono considerati giusti.

Per questi motivi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio dell'articolo 1.

Invito il senatore Albertini, che è un protagonista della disciplina delle società controllate estere, avendo presentato una proposta che ha fatto ampio riferimento al progetto del Governo, che è stato modificato in Commissione, a ritirare gli emendamenti presentati. Alle motivazioni relative al controllo, addotte dal senatore Albertini, ha replicato efficacemente il relatore. La proposta del senatore Albertini non è necessariamente più restrittiva: ad esempio, nella definizione di controllo dell'attuale testo rientrano ipotesi che non prevedono il possesso del 50 per cento più 1 delle azioni della società controllata.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1; accolgo invece gli ordini del giorno nn. 200 e 201, presentati dalla Commissione.

Essendo taluni aspetti difficilmente accettabili, inviterei i proponenti degli emendamenti 1.0.100 (Nuovo testo) e 1.0.101 (Nuovo testo) a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno, concernente gli aspetti dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria relativi alle pensioni e agli assegni di fonte estera.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi anche sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

BONAVITA, *relatore*. Condivido l'invito del Governo a trasformare gli emendamenti 1.0.100 (Nuovo testo) ed 1.0.101 (Nuovo testo) in un ordine del giorno.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, prendendo atto delle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, sono disponibile a trasformare gli emendamenti 1.0.100 (Nuovo testo) e 1.0.101 (Nuovo testo) in un ordine del giorno. Devo però sommessamente osservare che l'argomento in questione è stato trattato in altre occasioni, anche in sede di esame della manovra finanziaria.

Do lettura dell'ordine del giorno sostitutivo degli emendamenti:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che appare diffusa e rilevante l'esigenza di garantire ai cittadini titolari di redditi di pensione di fonte estera un regime fiscale che consenta di risolvere le perplessità applicative registrate in passato;

rilevato che, pertanto, in questa linea appare opportuno valorizzare adeguatamente soluzioni già offerte con precedenti provvedimenti legislativi;

impegna il Governo

a valutare, in sede di legge finanziaria, l'opportunità di introdurre specifiche misure normative volte a consentire ai cittadini titolari di redditi di pensione di fonte estera di regolarizzare eventuali profili non ancora definiti del rapporto con l'Amministrazione finanziaria, in coerenza ed in linea di continuità con le soluzioni normative già adottate».

Rivolgo al Governo la preghiera di considerare concretamente questo atto di indirizzo. (*Applausi del senatore Carcarino*).

PRESIDENTE. Invito il relatore rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 1.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto articolata, anche in considerazione del fatto che la normativa in esame reca prevalentemente disposizioni di carattere tecnico complesse e importanti.

L'articolo 1 introduce, infatti, nel testo unico delle imposte sui redditi, modifiche volte a recepire nel nostro sistema tributario ulteriori disposizioni antielusive nei confronti dei cittadini italiani che investono capitali nella costituzione di società di comodo in Paesi a regime fiscale privilegiato, i cosiddetti paradisi fiscali.

Le nuove norme consentono di imputare al soggetto residente nello Stato il reddito di proprie partecipate estere residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, a prescindere dal momento di distribuzione degli utili.

La relazione ministeriale precisa che l'adozione di questo sistema normativo contro le *foreign companies* è stato raccomandato dall'OCSE e che lo stesso è stato già adottato da 14 Stati membri dell'Organizzazione stessa, in primo luogo dagli Stati Uniti nel 1962.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il sistema tributario vigente già prevede disposizioni antielusive volte ad evitare vantaggi fiscali derivanti dalla localizzazione dei propri affari in Paesi a regime fiscale privilegiato. Tali norme sono rappresentate in primo luogo dall'articolo 76, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del Testo unico secondo cui non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano le imprese, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Naturalmente questa limitazione non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Vi è poi l'articolo 96, comma 1-*bis*, del Testo unico che esclude dal beneficio della tassazione ridotta al 40 per cento i dividendi esteri nel caso in cui provengano da Paesi a regime fiscale privilegiato.

Le nuove norme introducono nel Testo unico un nuovo articolo, il 127-*bis* - «Disposizioni in materia di imprese estere partecipate» -, ed operano un coordinamento con la nuova norma del citato articolo 76 che a tale scopo viene modificato. Inoltre, viene stabilito il principio di alternatività in ordine all'applicazione di quest'ultima norma, cioè l'articolo 76, commi 7-*bis* e 7-*ter*, nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 76 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti residenti a cui risulti applicabile l'articolo 127-*bis*.

In linea di principio non dovrebbero emergere ragioni di carattere sostanziale per contrastare il provvedimento. Peraltro, occorre considerare la delicatezza di questa materia - come è stato fatto presente dal collega D'Alì - in un sistema economico sempre più globalizzato e mondiale.

Riteniamo che le nuove norme debbano essere ponderate con grande attenzione al fine di prevenire effetti indesiderati. Peraltro, per quanto la nuova disposizione sia stata ampiamente modificata a seguito dell'esame

svolto in Commissione, l'inserimento di questa norma in un provvedimento navetta ne ha impedito un maggiore approfondimento, quale invece sarebbe stato possibile se l'argomento fosse stato trattato in una sede specifica. Per questo motivo si giudica opportuno stralciare la norma ed esaminarla separatamente in altro apposito provvedimento.

Inoltre, sorgono dei dubbi in ordine alla pratica applicabilità di questa normativa, in quanto non è chiaro come l'Amministrazione finanziaria sarà in grado non solo di accertare le condizioni per l'applicazione della norma – corretta dalla Commissione con le parole «controllo di un'impresa o altro ente residente o localizzato in Stati con regime fiscale privilegiato» – ma soprattutto come potrà determinare il reddito prodotto all'estero dato che questo viene realizzato in Stati con regime fiscale privilegiato con i quali ovviamente mancano accordi bilaterali.

Si ha motivo di ritenere che la nuova norma, cioè l'articolo 127-bis, rischi di rimanere di fatto disapplicata per essere usata sporadicamente in modo terroristico, mentre nella maggior parte dei casi l'Amministrazione finanziaria dovrà rimanere di fatto passiva e fare riferimento alle disposizioni già esistenti, cioè a quelle citate di cui agli articoli 76, commi 7-bis e 7-ter, e 96, comma 1-bis, del Testo unico.

Infine, quanto alle previsioni degli effetti economici della nuova norma, contenute nella relazione tecnica (55 miliardi di lire nel primo anno di applicazione e 30 miliardi a regime), non si può fare a meno di rilevare la loro assoluta inattendibilità, essendo pure congetture basate sul nulla.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sulla proposta di stralcio n. 1.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, insiste con la sua richiesta di verifica del numero legale?

D'ALÌ. Signor Presidente, confermo la richiesta che ho avanzato.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto nettamente contrario alla proposta di stralcio dell'articolo 1. Mi auguro che i senatori D'Alì e Pedrizzi non si adombrino per quello che rapidamente sto per affermare.

Ancora una volta, di fronte a misure che tendono a dotare l'Italia di norme capaci di combattere e contrastare forme di elusione e di evasione fiscale, l'opposizione trova argomenti per impedire che il nostro Paese si doti di tali strumenti. Tuttavia, non dispero: spero che prima o poi l'opposizione sia più brava della maggioranza e del Governo e suggerisca delle norme più incisive per combattere l'evasione quando questa assume, nei cosiddetti paradisi fiscali, forme gigantesche.



Mi rendo conto che andare contro i grandi interessi, peraltro legali data l'esistenza dei paradisi fiscali e di tali opportunità, sia – per così dire – un mestiere difficile. Basta vedere nel Lussemburgo e nel Liechtenstein le targhette delle grandi società italiane che fruiscono di queste – chiamiamole in questo modo – opportunità.

Ripeto, però, che confido e spero che, prima o poi, vengano avanzati suggerimenti migliori dei nostri. (*Commenti del senatore Pedrizzi*).

Devo aggiungere, prima di terminare il mio intervento, che mi sembra stiamo assistendo all'esatto contrario di quello che sostiene il senatore D'Alì, ossia che non si è europeisti; anzi, si contrasta tale spirito quando si avanzano proposte di questo genere o quando il Governo italiano, o meglio il Ministero delle finanze si riserva la prerogativa di indicare quali sono i paradisi fiscali. Mi sembra proprio un grande spirito europeista quello che tende a dare senso e sostanza ai principi fondamentali della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci in Europa e a contrastare tutti i privilegi che impediscono l'affermazione piena di tali principi.

Per questo motivo, ripeto, che voteremo decisamente contro la proposta di stralcio dell'articolo 1. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo per fare due considerazioni.

Per quanto riguarda la prima considerazione, devo dire che, attraverso la costituzione delle società fasulle nei cosiddetti paradisi fiscali, l'elusione va aumentando di giorno in giorno. È un fenomeno sempre più grave che contribuisce ad aumentare il fatto scandaloso dell'evasione rispetto al dovere fiscale.

In tutti i Paesi OCSE, come ha affermato il relatore, questa normativa esiste e l'OCSE stessa ha sollecitato l'Italia ad introdurla nel proprio ordinamento. Purtroppo, devo affermare, pur avendolo detto già altre volte, che ogni volta che in quest'Aula si propone una misura per evitare o per ridurre l'evasione e l'elusione fiscale nel nostro Paese, abbiamo sempre trovato comunque, in via di principio, l'opposizione del Polo. Si vede che il Polo sta dalla parte, ben precisa e determinata, di agevolare le posizioni di chi vuole evadere il fisco nel nostro Paese.

Per questi motivi, voteremo contro la proposta di stralcio presentata dal senatore D'Alì.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Senatore Albertini, ha udito la richiesta di ritirare gli emendamenti avanzata dal Governo?

ALBERTINI. Signor Presidente, accolgo tale richiesta non perché le argomentazioni espresse mi abbiano convinto: tutt'altro. Credo, infatti, che quello che viene fatto in Francia possa benissimo essere fatto anche in Italia e, purtroppo, sono convinto che l'introduzione di questa modifica rispetto al testo originario presentato dallo stesso Governo sarebbe utile soltanto a chi vuole allargare la maglie per evadere il fisco.

Tuttavia, poiché non desidero che questa nostra posizione sia bocciata e considerato che mi riservo di tornare sulla questione in un futuro dibattito che faremo sugli aspetti fiscali della politica tributaria del nostro

Paese, per questi motivi (e solo per questi) ritiro i miei emendamenti 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.204.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi dispiace di aver udito, proprio dai colleghi Vigevani e Albertini che hanno seguito il dibattito in Commissione, delle affermazioni assolutamente prive di fondamento.

I colleghi sanno che in Commissione noi eravamo d'accordo sull'introduzione nel nostro Paese di questa normativa, tant'è che io stesso mi sono astenuto alla fine del dibattito svoltosi su questo articolo, (ed è agli atti), ma sanno anche che non possiamo continuare a tollerare questa demagogia della maggioranza di sinistra che, afflitta da una paranoia anti-elusiva, penalizza costantemente il Paese dando un titolo alla norma sicuramente lodevole dal punto di vista dell'esposizione, «introduzione normativa contro i paradisi fiscali», ma inserendo nella stessa dei contenuti che sono assolutamente subdoli e che danneggiano 999 operatori per intercettare uno solo, che magari elude.

Quindi, ognuno mantenga le sue posizioni: su questo non c'è dubbio, ma ritengo che la buona fede della maggioranza e del Governo passa per l'approvazione di questo emendamento. Infatti, se non approviamo l'esclusione dall'elenco dei Paesi considerati paradisi fiscali dei Paesi membri dell'Unione europea, vuol dire che il Governo e la maggioranza hanno la riserva mentale di non voler concordare in sede di Unione europea la normativa sui paradisi fiscali, ma ancora una volta di far procedere il nostro Paese in maniera assolutamente originale, come è stato fatto con tutta la riforma Visco, allontanandoci dalla fiscalità europea e facendo precipitare, invece, le nostre aziende in una situazione di non competitività rispetto alle altre che hanno sede nei Paesi dell'Unione europea.

Ripeto che sono d'accordo, quindi, sul principio che si debba intervenire sui paradisi fiscali. Ho anche detto in Commissione che se la norma fosse stata ulteriormente «limata» a seguito delle nostre proposte, sarei stato anche favorevole, tant'è che in Commissione mi sono astenuto.

Quindi, smettiamola con gli interventi demagogici e cerchiamo di andare sul concreto, non danneggiando l'economia nazionale e soprattutto le nostre aziende, che hanno una propensione verso l'estero, a meno che non vogliamo tornare ai periodi dell'autarchia, il che sembrerebbe in base alle indicazioni che provengono dalla maggioranza.

Chiediamo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.204, presentato da senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale. *(Commenti del senatore Peruzzotti).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.205, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio notare che da un calcolo fatto tra chi ha votato a favore e chi ha votato contro, la maggioranza è presente con 113 senatori. Se a questi si aggiungono i dodici richiedenti, non arriviamo al numero legale.

Comunque, sulla prossima votazione, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, i suoi calcoli si confrontano con quelli dei computer; non sono in grado di controbattere, se non dando ragione agli stessi. (*Commenti del senatore Peruzzotti*). La mia fiducia nell'elettronica è superiore a quella che posso avere nei confronti della sua capacità di contabilità. Ad ogni modo, prendo nota della sua dichiarazione.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testé avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

TABLADINI. Ma non è in numero legale!

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.207, presentato dal senatore D'Alì.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

D'ALÌ. Ribadiamo la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 800, 200 e 201, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, li do tutti per illustrati.

PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.201 si propone di prevedere anche per le imprese in contabilità semplificata un sistema duale di imposizione vicina alla DIT.

Attualmente il regime della DIT, disciplinata dal decreto legislativo n. 466 del 1997, include solamente le società di capitali e il reddito di impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società di persone in contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile. Il problema non sembra poter essere superato dai futuri decreti legislativi. Infatti, sebbene la delega da ultima citata nella sostanza sembri escludere il reddito sottoposto ad aliquota ridotta dalla partecipazione alla formazione degli scaglioni di imposta IRPEF, fa comunque sempre riferimento solamente ai soggetti in contabilità ordinaria.

L'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria sorge da esigenze dettate dalle modalità di applicazione del sistema duale. Senza bilanci è praticamente impossibile determinare le variazioni del capitale netto. Obbligare piccole attività commerciali e artigianali a tenere la contabilità, considerando anche che la scelta deve essere irrevocabile al solo fine di avere, almeno in un primo momento, un esiguo vantaggio fiscale, di fatto obbliga tali organismi economici a rinunciare al regime duale di imposizione.

La proposta, perciò, cerca di raggiungere l'obiettivo, avvicinando la disposizione agevolativa alla realtà imprenditoriale delle piccole imprese, come accade attualmente avvicinando la realtà contabile delle stesse alle esigenze del decreto legislativo n. 466 del 1997.

Non ultimo, va ricordato che la soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese prevedeva comunque l'assoggettamento ad esse delle predette piccole imprese in contabilità semplificata. Sarebbe aberrante che tali imprese siano comprese quando è previsto un onere ed escluse in caso di benefici.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.203, la norma proposta risulta essere vantaggiosa con riguardo alle imposte sui redditi per le quali vi è solo una dichiarazione annuale, ma molto svantaggiosa con riguardo all'IVA al punto di vanificare la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 357 del 1994, per cui di fatto non vi sarà più la possibilità di aggiornare solo la memoria elettronica, ma per le imprese minori sarà necessario provvedere all'aggiornamento dei supporti cartacei, cioè i registri dell'IVA, con cadenza mensile o trimestrale. La norma va in chiaro contrasto con la modernizzazione dei sistemi contabili ormai generalmente informatizzati e al riguardo reintroduce nel sistema tributario la possibilità per l'amministrazione di imputare al contribuente violazioni di natura puramente formale al di fuori di qualsiasi intento evasivo.

L'emendamento 3.0.102 ripristina la disposizione soppressa a partire dal 1° gennaio 1999 che concedeva un credito di imposta pari al 50 per cento dell'IRPEF e dell'IRAP per il primo triennio di vita per le iniziative produttive intraprese nelle aree economicamente svantaggiate. Tale disposizione ha come scopo quello di favorire la nascita di nuove imprese e la conseguente crescita economica del Paese.

L'emendamento 3.0.106 si propone di rendere autonoma la dichiarazione dei sostituti di imposta della dichiarazione unificata annuale. La ragione essenziale alla base della richiesta è che l'unificazione delle dichiarazioni dei redditi (IVA, IRAP, eccetera) alla dichiarazione dei sostituti di imposta, in linea di principio condivisibile, in concreto si è rilevata controproducente stanti le profonde differenze tra quest'ultima, puramente riepilogativa delle obbligazioni assolute, e le prime dichiarazioni di base imponibile da cui scaturiscono obblighi di versamento. L'esperienza maturata in questi primi due anni di applicazione del regime dell'unificazione delle dichiarazioni ha reso evidente la necessità di tornare al passato per questo tipo di dichiarazione.

ALBERTINI. Signor Presidente, il comma 3, che è stato introdotto in Commissione, dà vita a un trattamento di favore per limitate e ben note realtà industriali. Pertanto, va contro la linea adottata in questi anni dal Ministero delle finanze, che ha sempre ritenuto utilizzabile il credito di imposta solo in presenza di un debito tributario da parte del contribuente verso l'Erario.

Riconoscere la possibilità di utilizzare un credito di imposta a fronte di imposte non pagate per mancanza di utili equivale a far rimborsare allo Stato un'imposta che mai è stata pagata da alcun contribuente.

Per queste ragioni, ritengo che il comma 3, del quale proponiamo la soppressione con l'emendamento 3.202, introduca un'ingiustificata e mirata agevolazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.100 si dà per illustrato.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.103 ha come obiettivo, di evitare, tramite la leva fiscale, la desertificazione delle attività commerciali al minuto nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica. Invito il relatore e il Governo a prestare molta attenzione a questo emendamento onde avanzare, eventualmente, alcune proposte volte ad affrontare e risolvere questo problema molto importante delle zone di montagna.

Do, infine, per illustrato l'emendamento 3.0.104.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200 e 3.201.



Nell'illustrazione dell'emendamento 3.202 sono stati espressi alcuni giudizi ingiustificati, in quanto con il comma 3 si estende agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni dei cui alla legge n. 64 del 1986 l'applicazione di un principio approvato lo scorso anno con la legge n. 133 concernente la durata del regime agevolativo.

A mio giudizio, lo Stato italiano non deve avere un sistema tributario che un giorno dà e un altro, in presenza di determinate condizioni, toglie per un'impresa che investe nel Mezzogiorno. Se deve esservi un regime agevolativo, questi deve essere stabilito secondo determinate regole, che devono poi essere rispettate. Il Governo ha emanato in materia un decreto legislativo per limitare gli abusi che venivano perpetrati. In caso diverso, ritengo che il principio sancito l'anno scorso debba essere, comunque, mantenuto.

Pertanto, ribadisco il parere contrario sull'emendamento 3.202.

Esprimo eguale parere contrario sugli emendamenti 3.203, 3.0.100, 3.0.101 (Testo corretto) e 3.0.102.

Faccio presente che sulle tematiche oggetto degli emendamenti presentati dal senatore Rossi si è già discusso ampiamente. A parte il fatto che esiste un problema di agevolazioni fiscali territoriali (come è noto, nel Mezzogiorno sono in infrazione europea), non è opportuno comunque prevedere agevolazioni per le imprese operanti nelle comunità montane non a vocazione turistica. Le comunità montane infatti dispongono degli strumenti per determinare le agevolazioni a favore dei territori svantaggiati. Detti compiti sono demandati alle regioni, che possono intervenire per supportare e agevolare i territori indicati. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.103.

Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 3.0.104, identico agli emendamenti 3.0.105 e 3.0.106.

Chiedo invece di accantonare l'emendamento 3.0.107, che tratta una problematica discussa in Commissione che ci siamo poi riservati di affrontare in Assemblea. Al momento, devono essere ancora definiti alcuni aspetti concernenti la copertura di tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, chiederemo successivamente ai presentatori dell'emendamento 3.0.107 se sono disposti ad accogliere la sua proposta di accantonamento.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 3.200 e 3.201.

Sull'emendamento 3.202 già in Commissione il Governo si era rimesso alla valutazione di quest'ultima; analogamente, si rimette ora al giudizio dell'Assemblea. Si tratta di bilanciare due diversi interessi e obiettivi. Il primo è relativo alla attribuzione di un credito di imposta, di un'agevolazione che va al di là delle imposte pagate, mentre il secondo, che opera nella direzione opposta, concerne alcuni investimenti che sono stati effettuati, dando per scontato che così fosse.

Quindi, su tale proposta modificativa, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

Esprimo, inoltre, parere contrario su tutti gli altri emendamenti, fino al 3.0.107, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori. Mi associo al relatore nel chiedere al senatore D'Alì la disponibilità ad accantonare questo emendamento in relazione ad alcuni approfondimenti cui stiamo dando luogo al fine di venire incontro alle esigenze di estensione parziale della cosiddetta legge Visco che il senatore D'Alì propone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200, identico all'emedamento 3.201.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico all'emendamento 3.201, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Preso atto della posizione del Governo, che si rimette all'Assemblea, mantengo l'emendamento 3.202 ed insisto per la sua votazione.

### Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale, facendo notare che a fianco del senatore Pardini vi sono quattro luci accese ma solo due senatori presenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale) (Proteste del senatore Peruzzotti).*

Senatore Giaretta, dietro di lei risulta esserci una scheda di cui non vediamo il titolare; lo stesso vale per i senatori Napoli e Bortolotto; vi chiedo, quindi, gentilmente di togliere le schede in più.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,50).*

### Presidenza della vice presidente SALVATO

#### Senato, costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 28 giugno scorso, è pervenuta alla conclusione che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti del Senato dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di Savona in relazione alla deliberazione del 21 aprile 1999 con la quale l'Assemblea ha dichiarato l'insindacabilità di alcune affermazioni espresse dal senatore Roberto Avogadro.

Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Conformemente alla prassi, sulle conclusioni della Giunta potrà prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signora Presidente, desidero unicamente dire a titolo personale che dissento dalle conclusioni rassegnate dalla Giunta per le seguenti brevi considerazioni.

In sede di Giunta, la medesima concluse, sia pure a maggioranza, ritenendo che dei tre addebiti a suo tempo mossi al senatore Avogadro uno ricadesse in effetti nella nozione di esercizio delle funzioni parlamentari in quanto si trattava di espressioni contenute in un'interrogazione. Per gli altri due fatti ritenne invece che non si potesse ravvisare l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alla stregua dei criteri ripetutamente enunciati dalla Corte costituzionale.

In qualità di relatore proposi all'Aula appunto quelle conclusioni, ma l'Aula ritenne invece di ravvisare l'insindacabilità per tutte le situazioni e in tal senso concluse.

È proprio da queste conclusioni che è scaturito il conflitto con l'autorità giudiziaria e a mio avviso, posto che le conclusioni della Giunta fecero corretta applicazione dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale che domani sarà chiamata a pronunciarsi sul conflitto, non è opportuno né raccomandabile resistere per contrastare questa decisione.

Ripeto comunque che le mie considerazioni sono fatte a titolo personale, quale relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, si intendono accolte le conclusioni della Giunta e la Presidenza è autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato ad uno o più avvocati del libero foro.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.202.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,20).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.202.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Per la risposta scritta ad interrogazioni**

BORTOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta del Governo alle interrogazioni 4-16040, 4-17775, 4-18352, 4-18462, 4-18094, 4-14895 e 4-18989.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà i Ministri competenti.

### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 30 giugno 2000**

PRESIDENTE. Comunico che l'odierna seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 30 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze.

La seduta è tolta (*ore 12,23*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Misure in materia fiscale (4336)**

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

*Sezione I*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

## Art. 1.

**Approvato**

*(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano comunque quando l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4 e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.»;

*b)* all'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro



delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma *7-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma *7-bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

2) dopo il comma *7-ter* è aggiunto il seguente:

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo *127-bis*.»;

c) nell'articolo *96-bis*:

1) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-ter.* Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma»;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma *2-ter*»;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo *106-bis* è sostituito dal seguente:

«Art. *106-bis.* - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma».

2. Il primo decreto di cui all'articolo *127-bis*, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis*, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera *c)*, si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 96-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d)*, ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### PROPOSTA DI STRALCIO

**Respinta**            *Stralciare l'articolo.*

1.

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, ROSSI

#### EMENDAMENTI

**Ritirato**            *Al comma 1, lettera a), articolo 127-bis richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente», con le seguenti: «una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento in una impresa, società o altro ente.».*

1.200

ALBERTINI

**Ritirato**            *Al comma 1, lettera a), articolo 127-bis richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente», con le seguenti: «una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento in una impresa, società o altro ente.».*

1.201

ALBERTINI

*Al comma 1, lettera a), articolo 127-bis richiamato, dopo il comma 1* **Ritirato**  
*inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso, allorquando la partecipazione alle azioni o quote dell'impresa, della società o del raggruppamento di società abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire».

1.202

ALBERTINI

*Al comma 1, lettera a), articolo 127-bis richiamato, dopo il comma 3* **Ritirato**  
*inserire il seguente:*

«3-bis. «Ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni nel capitale della società controllata estera trova applicazione l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

1.203

ALBERTINI

*Al comma 1, lettera a) articolo 127-bis, richiamato, comma 4 alla fine aggiungere le seguenti parole:* «Sono comunque esclusi i Paesi dell'Unione europea e quei Paesi con i quali siano stati stipulati trattati internazionali contro la doppia imposizione che vietano ad uno Stato contraente di tassare un'impresa residente nell'altro Stato se non per attività esercitate nel territorio del primo tramite stabile organizzazione».

1.204

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), articolo 127-bis, richiamato, comma 5, sostituire le parole:* «nel mercato nel quale ha sede» *con le seguenti:* «in mercati esteri ivi compreso quello del Paese nel quale hanno sede».

1.205

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:* **Respinto**

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente", aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni della presente lettera c-bis) valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.206

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "uno o più redditi di lavoro dipendente", aggiungere le seguenti: "ovvero d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 171, legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni della presente lettera c-bis) valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.207

D'ALÌ

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.0.101 (Nuovo testo), nell'o.d.g. n. 800**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)*

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle

imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.100 (Nuovo testo)

FERRANTE, MASCIONI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di fonte estera)*

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.0.100 (Nuovo testo), nell'o.d.g. n. 800**

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 130 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2001 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.0.101 (Nuovo testo)

FERRANTE, MASCIONI

### ORDINI DEL GIORNO

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336, constatata la necessità di predisporre strumenti idonei per consentire la nascita di nuove imprese e stimolare la crescita economica del Paese,

impegna il Governo:

a prevedere nei provvedimenti connessi alla prossima manovra finanziaria agevolazioni fiscali atte a facilitare la nascita di nuove attività industriali ed artigianali al fine di consentire l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate del Paese.

9.4336.200.

LA COMMISSIONE

(\*) Accolto dal Governo.

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336,

premesso che:

la *Dual Income Tax* è stata introdotta nel nostro ordinamento, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la finalità di ridurre la pressione fiscale in capo alle imprese, disincentivare il loro ricorso all'indebitamento e favorirne i processi di capitalizzazione e patrimonializzazione; un'ulteriore leva incentivante è stata introdotta con l'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti in beni strumentali, tramite la riduzione dell'aliquota IRPEG al 19 per cento per il biennio 1999/2000, a favore della società che realizzano processi di investimento combinato con paralleli incrementi dei mezzi patrimoniali propri;

l'interpretazione di tale normativa che è stata data dall'Amministrazione finanziaria, di fatto, esclude da tale agevolazione le cooperative

di produzione e lavoro alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 primo comma, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

non è pensabile che le politiche tese a favorire la capitalizzazione e gli investimenti tendessero ad escludere impropriamente alcuni soggetti imprenditoriali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare provvedimenti interpretativi di tali norme che chiariscano che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono cumulabili con l'agevolazione prevista dall'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9.4336.201.

LA COMMISSIONE

(\*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,

**Non posto  
in votazione (\*)**

considerato che appare diffusa e rilevante l'esigenza di garantire ai cittadini titolari di redditi di pensione di fonte estera un regime fiscale che consenta di risolvere le perplessità applicative registrate in passato;

rilevato che, pertanto, in questa linea appare opportuno valorizzare adeguatamente soluzioni già offerte con precedenti provvedimenti legislativi,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di legge finanziaria, l'opportunità di introdurre specifiche misure normative volte a consentire ai cittadini titolari di redditi di pensione di fonte estera di regolarizzare eventuali profili non ancora definiti del rapporto con l'amministrazione finanziaria, in coerenza e in linea di continuità con le soluzioni normative già adottate.

9.4336.800 (già em. 1.0.100 e 1.0.101 (Nuovi testi)) FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO

(\*) Accolto dal Governo.

## ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

## Art. 2.

*(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)*

1. Nell'articolo 103-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

## Art. 3.

*(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)*

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo»;

*b)* nel comma 9, lettera *a)*, ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo».

*c)* dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-*bis*. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra



l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione e la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, è dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano i predetti eventi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai periodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, la parola: «corrente», è sostituita con le seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali,».

#### EMENDAMENTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

3.200

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**Id. em. 3.200**

«1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2».

3.201

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Sopprimere il comma 3.*

3.202

ALBERTINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali», con le seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali».*

3.203

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 3

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)*

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi di imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera *a*) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera *b*) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere *a*) e *b*), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.100

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valutato in lire 30 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.101 (testo corretto)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

3.0.102

PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle comunità montane non a vocazione turistica)*

1. Le attività commerciali al minuto e quelle di somministrazione di alimenti e bevande a conduzione familiare ubicate nei territori delle comunità montane non a vocazione turistica e svolte in esercizi di vicinato

sono escluse da qualunque forma di tassazione. Sono altresì esclusi da qualunque imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività.

2. All'onere derivante dalla disposizione del comma 1, valutato complessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.103

ROSSI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.104

ROSSI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.105

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.106 PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e da enti commerciali nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta suddetti e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a dette categorie;

c) il beneficio fiscale suddetto è previsto anche per l'investimento avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta può essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 verificatesi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare dell'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

3.0.107

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA





Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Maqq
1	NOM.	Disegno di legge n.4336. Em. 1.204 (D'Ali' e altri)	148	146	000	033	113	074	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.4336. Articolo 1	149	148	000	118	030	075	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno  
 R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate  
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni  
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
AGNELLI GIOVANNI	M	M		
AGOSTINI GERARDO	C	F		
ALBERTINI RENATO	C	F		
ANDREOLLI TARCISIO	C	F		
ANGIUS GAVINO	C	F		
ANTOLINI RENZO	F	C		
ASCIUTTI FRANCO	F	C		
AYALA GIUSEPPE MARIA	M	M		
BALDINI MASSIMO	F	C		
BARBIERI SILVIA	M	M		
BARRILE DOMENICO	M	M		
BASINI GIUSEPPE	M	M		
BASSANINI FRANCO	M	M		
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F		
BEDIN TINO	C	F		
BERGONZI PIERGIORGIO	C	F		
BERNASCONI ANNA MARIA	C	F		
BERTONI RAFFAELE	M	M		
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M		
BESSO CORDERO LIVIO		F		
BETTAMIO GIAMPAOLO	F			
BETTONI BRANDANI MONICA	C	F		
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	M	M		
BISCARDI LUIGI		F		
BO CARLO	M	M		
BOBBIO NORBERTO	M	M		
BOCO STEFANO	M	M		
BONAVITA MASSIMO	C	F		
BONFIETTI DARIA	C	F		
BORRONI ROBERTO	M	M		
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	F		
BOSI FRANCESCO	F	C		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n°	2
	01	02		
BRIGNONE GUIDO	F	C		
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	F		
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	C		
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F		
CABRAS ANTONIO	C	F		
CADDEO ROSSANO	C	F		
CALVI GUIDO	C	F		
CAMBER GIULIO	F			
CAMERINI FULVIO		F		
CAPALDI ANTONIO	C	F		
CAPONI LEONARDO	C	F		
CARCARINO ANTONIO	C	F		
CARELLA FRANCESCO	C	F		
CARPI UMBERTO	C	F		
CARPINELLI CARLO	C	F		
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F		
CAZZARO BRUNO	C	F		
CECCHI GORI VITTORIO	M	M		
CENTARO ROBERTO	M	M		
CIONI GRAZIANO	M	M		
CIRAMI MELCHIORRE	C	F		
COLLA ADRIANO	F	C		
CONTE ANTONIO	C	F		
CONTESTABILE DOMENICO	M	M		
CORRAO LUDOVICO	C	F		
CORTIANA FIORELLO	M	M		
COSSIGA FRANCESCO	M	M		
COVIELLO ROMUALDO	C	F		
CRESCENZIO MARIO	C	F		
CURTO EUPREPIO	M	M		
CUSIMANO VITO	F	C		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	F		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
D'ALI' ANTONIO	F	C		
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	F		
DANZI CORRADO	F	C		
DEBENEDETTI FRANCO	C	F		
DE CAROLIS STELIO	C	F		
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	F		
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M		
DE LUCA MICHELE	C	F		
DE MARTINO FRANCESCO	M	M		
DE MARTINO GUIDO	C	F		
DENTAMARO IDA	M	M		
DE ZULUETA TANA	C	F		
DIANA LINO	M	M		
DIANA LORENZO	M	M		
DI ORIO FERDINANDO	C	F		
DOLAZZA MASSIMO	M	M		
DONISE EUGENIO MARIO	C	F		
DUVA ANTONIO	M	M		
ELIA LEOPOLDO	C	F		
ERROI BRUNO		C		
FALOMI ANTONIO	C	F		
FASSONE ELVIO	C	F		
FERRANTE GIOVANNI	C	F		
FIGURELLI MICHELE	M	M		
FIORILLO BIANCA MARIA	C	F		
FLORINO MICHELE	M	M		
FOLLIERI LUIGI	C	F		
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M		
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	F		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M		
FUSILLO NICOLA	M	M		
GAMBINI SERGIO	C	F		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
GASPERINI LUCIANO	F			
GERMANA' BASILIO	F	C		
GIARETTA PAOLO	C	F		
GIOVANELLI FAUSTO	C	F		
GRUOSSO VITO	C	F		
GUBERT RENZO	F	C		
GUERZONI LUCIANO	C	F		
IULIANO GIOVANNI	C	F		
JACCHIA ENRICO	M	M		
LARIZZA ROCCO	C	F		
LAURIA BALDASSARE	C	F		
LAURIA MICHELE	M	M		
LAURICELLA ANGELO	M	M		
LAVAGNINI SEVERINO	C	F		
LEONE GIOVANNI	M	M		
LEONI GIUSEPPE	F	C		
LO CURZIO GIUSEPPE	C	F		
LOIERO AGAZIO	M	M		
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	M	M		
LORETO ROCCO VITO	M	M		
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	F		
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F		
MAGGI ERNESTO	F			
MANARA ELIA	F	C		
MANCONI LUIGI	C	F		
MANFREDI LUIGI	F	C		
MANZELLA ANDREA	M	M		
MANZI LUCIANO	C	F		
MARCHETTI FAUSTO	C	F		
MARINI CESARE	C	F		
MARINO LUIGI	C	F		
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	F		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
MARTELLI VALENTINO	M	M		
MASCIONI GIUSEPPE	C	F		
MASULLO ALDO	C	F		
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	F		
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	F		
MICELE SILVANO	C	F		
MIGNONE VALERIO	C	F		
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M		
MONTAGNA TULLIO	C	F		
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	M		
MONTELEONE ANTONINO	F	C		
MONTICONE ALBERTO	C	F		
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F		
MUNDI VITTORIO	C	F		
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	F		
NAPOLI ROBERTO		F		
NAVA DAVIDE	C	F		
NOVI EMIDDIO	M	M		
OSSICINI ADRIANO		F		
PAGANO MARIA GRAZIA	C	F		
PALOMBO MARIO	M	M		
PALUMBO ANIELLO	C	F		
PAPINI ANDREA	C	F		
PAPPALARDO FERDINANDO	C	F		
PARDINI ALESSANDRO	C	F		
PAROLA VITTORIO	C	F		
PASQUALI ADRIANA	F	C		
PASQUINI GIANCARLO	C	F		
PASSIGLI STEFANO	M	M		
PEDRIZZI RICCARDO	F	C		
PELELLA ENRICO	C	F		
PELLEGRINO GIOVANNI	C	F		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F) = Favorevole  
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario  
(P) = Presidente(A) = Astenuto  
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
PERUZZOTTI LUIGI	F	C		
PETRUCCI PATRIZIO	C	F		
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	F		
PETTINATO ROSARIO	C	F		
PIANETTA ENRICO	M	M		
PIATTI GIANCARLO	C	F		
PICCIONI LORENZO	F	C		
PILONI ORNELLA	M	M		
PINGGERA ARMIN	M	M		
PIZZINATO ANTONIO	C	F		
POLIDORO GIOVANNI	C	F		
PREDA ALDO	C	F		
PROVERA FIORELLO	M	M		
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F			
RESCAGLIO ANGELO	C	F		
RIGO MARIO	M	M		
RIPAMONTI NATALE	C	F		
RIZZI ENRICO	M	M		
ROBOL ALBERTO	M	M		
ROCCHI CARLA	M	M		
ROGNONI CARLO	P	P		
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	F		
ROSSI SERGIO	F			
RUSSO GIOVANNI	C	F		
SALVATO ERSILIA	C	F		
SALVI CESARE	M	M		
SARACCO GIOVANNI	C	F		
SARTO GIORGIO	C	F		
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	F		
SCIVOLETTO CONCETTO	C	F		
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG		F		
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	R	C		

Seduta N. 0873 del 29-06-2000 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2	
	01	02		
SENESE SALVATORE	C	F		
SERVELLO FRANCESCO	M	M		
SMURAGLIA CARLO	C	F		
SPECCHIA GIUSEPPE	M	M		
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M		
STANISCIA ANGELO	C	F		
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C		
TABLADINI FRANCESCO	F			
TAPPARO GIANCARLO	C	F		
TAROLLI IVO	F	C		
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M		
TIRELLI FRANCESCO	F	C		
TOIA PATRIZIA	M	M		
TURINI GIUSEPPE	M	M		
VALLETTA ANTONINO	C	F		
VEDOVATO SERGIO	C	F		
VEGAS GIUSEPPE	F	C		
VELTRI MASSIMO	C	F		
VENTUCCI COSIMO	F	C		
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C		
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	M	M		
VIGEVANI FAUSTO	C	F		
VILLONE MASSIMO	M	M		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	F		
VIVIANI LUIGI	C	F		
VOLCIC DEMETRIO	M	M		
WILDE MASSIMO	F	C		
ZANOLETTI TOMASO		C		
ZECCHINO ORTENSIO	M	M		



### Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. CAMBER Giulio

Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690)

(presentato in data **28/06/00**)

### Disegni di legge, assegnazione

#### In sede referente

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Norme in materia di iniziativa legislativa del popolo (4667)

(assegnato in data **29/06/00**)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. SENESE Salvatore ed altri

Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 11° Lavoro, 12° Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **29/06/00**)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. MILIO Pietro

Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost.

(assegnato in data **29/06/00**)

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 28 giugno 2000, la senatrice Salvato ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998» (4190-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### **Governmento, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 28 giugno 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

«Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale» (n. 713);

«Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni, alle province ed ai comuni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica ad essi trasferite ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (n. 714);

«Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (n. 715);

«Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» (716).

Tali richieste sono state deferite dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, in data 28 giugno 2000, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 luglio 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di beni e risorse finanziarie, umani, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità (n. 717).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 luglio 2000.

### Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 1999, approvato con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 50/D.P./2000 in data 22 giugno 2000.

Detta documentazione sarà inviata alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

---

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 giugno 2000)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 166

CAMERINI, VOLCIC: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-18992) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CUSIMANO: sull'Ente tabacchi italiani (4-16733) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

DI PIETRO: sulla composizione delle commissioni tributarie (4-17885) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

GERMANÀ: sulla riduzione del fondo per la produttività del Ministero delle finanze (4-17198) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

GRECO, AZZOLLINI: sull'Ente tabacchi italiani (4-17494) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

LA LOGGIA: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-19142) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

LUBRANO di RICCO: sulla gestione dell'esattoria comunale di Napoli (4-15682) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

MACERATINI: sui corsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria (4-18041) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

MAGGIORE: sull'attività degli artificieri (4-18281) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa*)

MAGLIOCCHETTI: sulle tariffe della tassa TOSAP in provincia di Frosinone (4-10058) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

- MANFROI: sulla riduzione dei posti di funzionario tributario nella regione Veneto (4-17195) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- MANZI, MARCHETTI: sul ritardo nell'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione degli edifici del comune di Santena (Torino) in seguito all'alluvione del 1994 (4-11331) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- MILIO: sulla tassa sul medico di famiglia (4-11003) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)  
sulla tassa sul medico di famiglia (4-13018) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- MORO: sulle condizioni dell'immobile sede dell'ufficio del registro di Roma (4-16191) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- MORO, ROSSI: sull'invio da parte della Guardia di finanza di Bologna di un questionario ad un contribuente con richiesta di dati su un presunto rapporto di locazione (4-12678) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- PREIONI: sui compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie (4-04828) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- RECCIA: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-19036) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- ROBOL: sulla riduzione dell'imposta sul gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna (4-16197) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- SCHIFANI: sull'Ente tabacchi italiani (4-17103) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- THALER AUSSERHOFER: sull'invio di lettere ai contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi del 1998 (4-18342) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
- VALENTINO: sulla ipotesi di realizzazione di un parcheggio privato nei pressi della necropoli etrusca di Tarquinia (Viterbo) (4-18398) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

### Mozioni

SALVATO, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, CAMERINI, BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, PELELLA, BONFIETTI, BERNASCONI, DE MARTINO Guido, MASSULLO, RUSSO, BUCCIARELLI, PAGANO, MORANDO, FORCIERI, CARPINELLI, SMURAGLIA, CARCARINO, FERRANTE, CAPALDI, CONTE, MARINO, MARCHETTI. – Il Senato,

premessò:

che è ormai in fase avanzata il processo di costituzionalizzazione europea; si è infatti da mesi insediata una Convenzione *ad hoc* che ha il compito di redigere la Carta dei cittadini europei;

che tale Convenzione è composta da 62 membri: 16 europarlamentari, 30 parlamentari in rappresentanza dei 15 paesi dell'Unione europea, 15 rappresentanti dei governi europei ed uno della Commissione dell'Unione europea;

che i lavori della Convenzione sarebbero già in dirittura di arrivo e sarebbe già pronta una bozza, seppur provvisoria, di articolato;

che il programma dei prossimi mesi di lavoro della Convenzione prevede che a fine giugno vi sia l'audizione di esperti in materia di diritti umani, a luglio una riunione informale per l'esame del testo completo, a settembre una riunione plenaria formale per l'esame del testo definitivo ed entro ottobre la stesura definitiva della Carta;

che il Consiglio europeo del prossimo dicembre in Francia, a chiusura del semestre francese di presidenza dell'Unione, dovrà individuare in via definitiva i diritti fondamentali da inserire nel testo, dovrà scegliere quale forma e quale forza istituzionale dovrà avere la Carta e quale il sistema di *enforcement*;

che il percorso di costituzionalizzazione europea costituisce un momento decisivo per il rafforzamento della coesione interna dell'Unione europea su una base comune di diritti e garanzie;

che la previsione di una Carta dei diritti dei cittadini europei non deve tradursi in una mera sommatoria dei diritti già previsti nelle Costituzioni nazionali;

che i diritti civili e politici devono avere pari dignità rispetto ai diritti culturali, sociali ed economici nel rispetto del principio della interdipendenza e dell'indivisibilità dei diritti umani già codificato dalla Nazioni Unite;

che la Carta, affinché possa costituire un passo in avanti sul versante dei diritti, deve avere efficacia vincolante per gli Stati, oltre che prevedere effettive forme di giustizia;

che affinché un processo di costituzionalizzazione sia tale è necessario che vi sia ampia partecipazione democratica alla sua realizzazione e che ai Parlamenti nazionali ed al Parlamento europeo non sia conferito un ruolo di mera ratifica,

impegna il Governo:

a riferire sugli esiti dei lavori della Convenzione in Senato prima che si giunga alla stesura finale dell'articolato della Carta dei diritti dei cittadini europei;

ad assicurare una partecipazione effettiva delle rappresentanze parlamentari al processo di costituzionalizzazione europea;

a fare quanto è possibile affinché sia data pari dignità a tutti i diritti, civili, politici, sociali, economici, sociali e culturali;

ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché alla Carta dei diritti dei cittadini europei sia conferita piena efficacia vincolante e sia quindi recepita nel Preambolo del nuovo Trattato o vada a costituire protocollo *ad hoc* posto alla firma degli Stati dell'Unione.

(1-00562)

### Interrogazioni

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – (Già 4-19844).

(3-03757)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2000 ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (disciplina del contratto a tempo determinato) presentata dai referendari di Pannella;

che tale decisione deriva dall'obbligo per lo Stato italiano di rispettare ed applicare le direttive comunitarie; in particolare tale richiesta di abrogazione contrasterebbe con la direttiva comunitaria 1999/70/99 del 28 giugno 1999 e esporrebbe pertanto lo Stato italiano ad eventuali inadempienze nei confronti della Comunità europea;

che il Ministero della pubblica istruzione, tramite i provveditori, stipula da diversi anni contratti a tempo determinato con docenti precari che si ritrovano pertanto licenziati e riassunti pochi giorni dopo sullo stesso posto di lavoro in totale disaccordo con la legge n. 230 del 1962 e, di conseguenza, con le direttive comunitarie,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda assumere per porre fine da una parte ad una evidente discriminazione nei confronti dei docenti precari e dall'altra per ottemperare a precise ed imperanti norme comunitarie.

(4-19864)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione ha emanato il 18 maggio 2000 il decreto ministeriale n. 146 relativo ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti ai sensi del regolamento decreto ministeriale n. 123 del 2000;

che tali graduatorie, ai sensi della legge n. 124 del 1999, dovrebbero essere utilizzate sia per l'immissione in ruolo (sul 50 per cento dei posti disponibili) che per il conferimento di supplenze che, di conseguenza risultano giuridicamente decadute;

che la maggior parte dei provveditori d'Italia ha dichiarato che la mole di lavoro cui sono soggetti a causa delle procedure concorsuali ordinarie e riservate e dei trasferimenti del personale di ruolo, è tale da non consentire il rispetto dei tempi previsti dal decreto ministeriale n. 146 (31 luglio per le graduatorie provvisorie, 20 agosto per le definitive) per la pubblicazione delle graduatorie permanenti,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro in indirizzo come si intenda procedere, nel prossimo anno scolastico, sia per l'immissione in ruolo che per l'assegnazione delle supplenze annuali o temporanee dei docenti precari, in modo da garantire, conseguentemente, un regolare inizio dell'anno scolastico.

(4-19865)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 124 del 1999 dispone che il 50 per cento dei posti disponibili per la stipula di contratti a tempo indeterminato avvenga tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti regolamentate dal decreto ministeriale n. 123 del 2000 e l'altro 50 per cento tramite le graduatorie di merito della procedura concorsuale ordinaria;

che il numero di docenti precari che sono stati nominati dai vari provveditorati d'Italia lo scorso anno scolastico è pari a circa 80.000 unità;

che il numero di docenti di ruolo che hanno presentato domanda di pensionamento è pari a circa 25.000 unità;

che il numero degli alunni previsto dallo stesso Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 2000-2001 è sostanzialmente pari a quello dell'anno scolastico 1999-2000;

che il Ministro della pubblica istruzione ha dichiarato alle Camere che il numero stimato per l'immissione in ruolo di docenti per il prossimo anno scolastico è pari a circa 35.000 unità,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere qual è la spiegazione plausibile della notevole differenza tra il numero di posti vacanti ed il numero di immissioni in ruolo previsto per il prossimo anno scolastico.

(4-19866)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dal prossimo 30 giugno 2000 verrà soppresso l'ufficio locale marittimo Delegazione di spiaggia di San Foca di Melendugno (Lecce);

che il malcontento provocato da questa decisione è enorme;

che tutti i servizi sono stati accentrati presso l'Ufficio circondariale marittimo di Otranto;

che questa chiusura, tra l'altro, giunge nel momento in cui è imminente la realizzazione del porto di stazionamento con i fondi comunitari;

che San Foca di Melendugno, sede del «Regina Pacis», è ormai diventata simbolo universale di solidale accoglienza e di conseguenza sembra assurda la chiusura della Delegazione di spiaggia, unico presidio fisso dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per evitare che questa chiusura abbia luogo.

(4-19867)

DANIELI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in data 14 marzo 1975 è stata stipulata una convenzione con la quale l'allora Ministero dell'agricoltura e foreste concedeva in uso al Ministero della difesa un territorio situato nell'Altopiano del Cansiglio (estensione 22,5 ettari; individuazione catastale: Comune Censuario di Farra d'Alpago (Belluno) taglio 32 – particelle 15 e 38/a (13,4 ettari); Co-

mune Censuario di Fregona (Treviso) – sez. A – foglio 2 – particelle 39/ sez. A – foglio 4 – particelle 2,9 e 16 (totale 9 ettari);

che l'articolo 4 della Convenzione recita testualmente: «La concessione si intende tacitamente rinnovabile di nove anni in nove anni fino a quando perdureranno le esigenze della difesa nazionale per il mantenimento degli impianti militari;

che tale territorio, in occasione del trasferimento delle proprietà demaniali silvo-pastorali dallo Stato alla regione Veneto (articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1977 e decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978), venne trattenuto dallo Stato in quanto dal trasferimento dello stesso erano esclusi terreni concessi al Ministero della difesa sui quali fossero stati costruiti impianti militari;

che dal 21 ottobre 1997 la base militare del Cansiglio, denominata Caserma Bianchin, non è più stata utilizzata, si trova in totale stato di abbandono ed è oggetto di continui atti vandalici che ne degradano in termini consistenti le strutture per cui è logico ritenere che non sussista alcuna motivazione alla base;

che l'area nella quale si trova la Caserma Bianchin, non essendo di sua proprietà, deve essere restituita dal Ministero della difesa al Ministero delle politiche agricole e forestali tenuto, a quel punto, a trasferirla alla regione Veneto;

che la flora, la fauna, l'archeologia e le caratteristiche storico-antropiche fanno della foresta del Cansiglio (6.550 ettari di boschi e pascoli) un monumento naturale da preservare e difendere con il massimo impegno;

che la Caserma Bianchin e le numerose strutture militari che vi sono state edificate – ricoveri, magazzini, *garages* – (una volta che si sia proceduto alla recessione della concessione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al successivo trasferimento dei beni alla regione Veneto) potrebbero essere utilizzati nel piano di razionalizzazione del territorio: operazione necessaria, indilazionabile e dai costi contenuti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con sollecitudine al fine di attuare il trasferimento dal demanio dello Stato alla regione Veneto delle aree in questione.

(4-19868)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che risulta che la detenuta nel carcere di Rebibbia femminile Eleonora Menna di 37 anni condannata per infanticidio, tra la notte di venerdì 23 giugno e sabato 24, avrebbe avuto un infarto e si sarebbe recata più volte in infermeria dove, pensando che si trattasse di collasso l'avrebbero rimandata in cella;

che Eleonora Menna sarebbe deceduta per infarto mentre la stavano trasportando all'ospedale,



si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto accaduto;

se i fatti descritti corrispondano a verità e quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei responsabili.

(4-19869)

MAGGI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che l'acquedotto pugliese progettò l'ampliamento ed il miglioramento tecnologico del depuratore sito nel comune di Mola di Bari;

che il progetto fu interamente finanziato dai fondi strutturali della Comunità europea nella misura «Envireg I»;

che i lavori, aggiudicati per l'importo di circa 4 miliardi di lire, furono avviati dalla ditta Torricelli di Forlì all'inizio dell'estate del 1994;

che nell'anno 2000, a lavori ultimati, l'impatto ambientale dell'attività della depurazione continua ad essere negativo, sia per l'inquinamento dell'aria, sia per l'inquinamento del mare;

che dalle note pervenute dal Ministero della sanità per la stagione 1999, in riferimento alla qualità delle acque di balneazione della costa molise, si evince che la zona di mare, per 500 metri a nord e per 500 metri a sud, è interessata in maniera fortemente negativa dalle acque di scarico del depuratore al punto da essere dichiarata zona permanentemente interdetta alla balneazione;

che su 12 punti di prelievo ben 7 risultano variamente inquinati da coliformi e da streptococchi;

che certamente con l'estate 2000 la qualità delle acque non è migliorata;

che questi punti della costa per buona parte sono frequentati da bagnanti che ignorano lo stato dell'arte;

che già nel 1994 il comune di Mola di Bari subì i contraccolpi negativi della «emergenza colera»;

che i lavori in atto per canalizzare all'impianto di depurazione le acque nere della frazione Cozze renderanno vieppiù virtuale la capacità depurativa;

che si presenta vieppiù urgente un contestuale ulteriore intervento di ampliamento dell'impianto, con idonee tecnologie, nonché la realizzazione di una condotta sottomarina per lo scarico a mare, onde eliminare lo sconcio dello sversamento sulla battigia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere perchè l'amministrazione comunale di Mola di Bari, l'autorità sanitaria della AUSL Ba/4, il prefetto di Bari in qualità di commissario per l'emergenza colera, ognuno per la propria competenza, intervengano per rimediare ad una situazione che dal punto di vista igienico-sanitario non è più procrastinabile.

(4-19870)

MIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'articolo 55 dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000, concernente il dimensionamento della rete scolastica, al comma 16 recita: «Il provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento (di cui al comma 6 del presente articolo riguardante l'unificazione di due o più istituzioni scolastiche) e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento, assegna il personale ATA, non perdente posto, alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento, con le seguenti modalità;

Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (1999-2000), nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità;

Assegnazione della titolarità al restante personale non perdente posto in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento;

Infine, il provveditore agli studi invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento»;

che tale articolo, come appare evidente, non prevede la scissione di una istituzione scolastica e la conseguente creazione di una nuova istituzione, per cui il personale, collocato in posizione favorevole nelle rispettive graduatorie, si ritrova, suo malgrado, assegnato nella vecchia istituzione di titolarità senza che si tenga conto delle legittime preferenze espresse dal medesimo, al contrario di quanto avviene per il personale che segue in graduatoria;

che potendo il succitato articolo 55, così formulato, generare situazioni di iniquità tra il personale ATA,

si chiede di sapere se, con i provvedimenti più opportuni, non si debba modificare la norma o diramare in proposito circolari esplicative.

(4-19871)

MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, DI BENEDETTO, CIMMINO, CORTELLONI, NAVA. – *Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che presso il Ministero delle finanze – Direzione generale degli affari generali e del personale – risulta presentata una istanza di riammissione e conseguente transito nei ruoli del personale civile del Ministero delle finanze del signor Michelangelo Tiso, nato a Manfredonia (Foggia) il 27 aprile 1973 ed ivi residente in via Piazzale N. Penati 4;

che il signo Tiso è stato in forza presso il Corpo della Guardia di finanza dal 1991 fino al 4 febbraio 1999, data in cui è stato congedato per il grado di maresciallo, per inidoneità fisica;

che detta inidoneità fisica è stata causata da un incidente stradale avvenuto in data 1° novembre 1999 sulla A12 Roma-Civitavecchia, per ef-

fetto del quale subiva l'amputazione della gamba sinistra all'altezza del terzo medio della coscia;

che in seguito alla suddetta menomazione il signor Tiso veniva dichiarato, in data 5 febbraio 1999, dalla prima commissione medico-ospedaliera di Roma, non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e nella Guardia di finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto, senza riconoscimento della causa di servizio;

che la legge n. 266 del maggio 1999 riconosce al personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni, dipendenti o meno dalla causa di servizio, la possibilità di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile;

che tale testo normativo prevede specificatamente per il personale della Guardia di finanza il transito, nel caso suindicato, nella qualifica funzionale del personale civile del Ministero delle finanze, attraverso modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 339;

che l'interessato ha chiesto, ai fini del godimento del diritto previsto dal cennato testo normativo, l'attivazione della procedura amministrativa conforme alla normativa vigente;

che il Ministero delle finanze il 12 gennaio 2000, attraverso la Direzione competente, rispondeva al legale del signor Tiso che la Direzione stessa era ancora in attesa di notizie in merito all'emanazione del regolamento disciplinante le procedure e le modalità di trasferimento nel ruolo del Ministero stesso, giudicato non idoneo al servizio d'istituto così come previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge 29 luglio 1999, n. 266;

che detta risposta ha scoraggiato ancor di più il signor Tiso la cui situazione personale lascia facilmente intuire il dramma e le sofferenze che lo stanno accompagnando dal giorno dell'incidente;

che non dovrebbero essere trascurati alcuni dei valori fondamentali della nostra società quali per esempio la solidarietà;

che casi umani del genere dovrebbero meritare tutta la considerazione da parte delle istituzioni di cui gli scriventi sono rappresentanti, ed ognuno, nel rispetto delle proprie competenze, dovrebbe fare la sua parte, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sin qui menzionato;

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di trovare delle soluzioni tendenti a migliorare situazioni così pesantemente drammatiche da un punto di vista umano;

se non si ritenga altresì di sollecitare e provvedere in tempi rapidissimi all'emanazione del regolamento in oggetto, da far pervenire agli enti interessati, onde evitare ulteriori ritardi che provocherebbero notevoli ripercussioni per le persone interessate alla risoluzione della propria situazione lavorativa;

se e quali provvedimenti si intenda adottare nel caso specifico e personale del signor Tiso che vede lontana la realizzazione di uno dei suoi diritti fondamentali e cioè quello di lavorare per sopravvivere seppur con la menomazione suddetta, le cui conseguenze sarà costretto a pagare per il resto della sua vita in termini psicologici, materiali e sociali.

(4-19872)

NAPOLI Roberto, NAVA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che nelle università italiane si sta verificando una situazione di grave disagio a seguito della mancata emanazione, pur in presenza di precisi disposti legislativi, di direttive ministeriali intese a risolvere il problema dei tecnici laureati, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che alcune università, come ad esempio la Federico II di Napoli, chiedono ai suddetti tecnici laureati di effettuare un orario sperequato e penalizzante rispetto a quello dei ricercatori confermati, con conseguenti notevoli incertezze, in assenza di disposizioni in materia, circa la parte di orario da destinare all'attività assistenziale e quella da svolgere per la didattica e per la ricerca;

se risulti che a fronte di una limpida e coerente posizione, ormai in via di consolidamento, assunta dal rettore di Roma sugli inquadramenti dei tecnici laureati, altre università – tra cui sempre quella di Napoli – calcolano in ben 30 milioni annui circa la somma *pro capite* necessaria per procedere agli inquadramenti in questione, a fronte di un onere calcolato dal Ministero in 10 milioni circa;

se non si ritenga che le cifre «gonfiate» di cui sopra non nascondano altri non confessati fini, e cioè l'intento di coprire anche gli oneri per i concorsi liberi, utilizzando le quali verrebbero soddisfatte, probabilmente, le numerose clientele con le quali le università debbono fare purtroppo i conti.

(4-19873)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il neodirettore del TG1 della RAI, Gad Lerner, ha dichiarato: «Sono una persona di sinistra», aggiungendo poi: «Non prenderò ordini da nessuno», l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo ritenga che una scelta di campo così dichiarata sia compatibile con la funzione di direttore del più seguito telegiornale pubblico;

se risulti al Governo a chi si riferisse esattamente il direttore del TG1 quando pensava a persone che potessero dargli degli «ordini» e per quali ragioni pensasse ciò;

se risultino le ragioni per le quali non sia stato nominato direttore del TG1 un giornalista della RAI, viste le tante valide figure professionali presenti nell'azienda a partecipazione pubblica.

(4-19874)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali ed ambientali.*

– Premesso:

che con deliberazione della giunta esecutiva il CONI ha istituito l'Ufficio speciale Torino 2006; con la stessa deliberazione è stato nominato direttore di detto ufficio il dottor Giuseppe Rinalduzzi che è stato altresì confermato nell'attuale incarico di dirigente dell'ufficio sviluppo servizi federali; l'Ufficio speciale Torino 2006 si pone nell'ambito dell'organizzazione burocratica del massimo organismo sportivo italiano, alle dirette dipendenze della presidenza e della segreteria generale con competenze di diverso tipo, ma volte tutte a coordinare le attività di ordine amministrativo con funzioni di riferimento nei confronti del comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, in collegamento con le competenti federazioni sportive nazionali, ferme restando le valutazioni di specifico carattere tecnico-sportivo, spettanti alle stesse e agli organi dell'ente;

che il dirigente generale del CONI Luciano Barra, responsabile della direzione centrale attività tecnico sportive, con un documento intitolato «relazione per la giunta esecutiva», datato 12 giugno 1998, che ha per oggetto «Centro di preparazione olimpica Riano», denuncia gli alti costi di gestione dell'impianto polivalente di Riano, che rientra nelle competenze della divisione gestione impianti sportivi del CONI diretta da Giuseppe Rinalduzzi;

che sempre il dirigente generale Luciano Barra con un documento intitolato «Memoria riservata per la giunta esecutiva», datato 7 gennaio 1999, n. prot. 054, che ha per oggetto «Costi gestione impianti sportivi CONI», chiede l'immediato avvicendamento del dirigente della divisione gestione impianti sportivi Giuseppe Rinalduzzi e l'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti amministrativi riguardanti la suddetta divisione;

che risulterebbero impiegati del CONI i seguenti parenti di Giuseppe Rinalduzzi: la moglie Marina D'Angelo, il figlio Fabio Massimo, la nuora Monica Gonnini, i nipoti Sandro Rinalduzzi, Anna Maria Rinalduzzi, Carlo Erandi, e Stefania Franciosi, cugina di Marina D'Angelo;

che in relazione alle suindicate premesse è importante rilevare come nel CONI si ripetano situazioni in cui alcuni dirigenti denunciano altri colleghi in questo caso sui costi e le gestioni degli impianti e poi questi ultimi vengono premiati con la nomina a responsabili dirigenti di uffici speciali;

che sui medesimi fatti segnalati dal dirigente generale Luciano Barra ci sono due interrogazioni parlamentari presentate dallo scrivente, una del 3 febbraio 1999 (4-13929), l'altra del 18 marzo 1999 (4-14581) indirizzate ai Ministri per i beni e le attività culturali, della giustizia e del tesoro, entrambe rimaste finora senza risposta,

L'interrogante chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo, pur condividendo il diritto alla piena autonomia organizzativa e gestionale dell'ente sportivo dello Stato, non ritenga opportuno chiarire le motivazioni delle scelte e delle necessità rela-

tive all'istituzione dell'ufficio speciale, nonché la scelta del signor Rinalduzzi quale direttore di detto ufficio;

se il Ministro, in un momento per il CONI estremamente difficile da un punto di vista finanziario e in seguito alle puntuali e note denunce – segnalazioni del dottor Barra, non ravvisi l'opportunità di controllare se quanto denunciato risponda a verità e nel caso prendere provvedimenti;

se non si ritenga di fornire risposta alle suindicate interrogazioni.

(4-19875)

**BORNACIN.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nonostante i lunghi anni trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale e dei lutti e delle sofferenze indicibili patiti dalla popolazione civile;

che nessuno vuol dubitare della legittimità di un equo riconoscimento alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali sofferenze con gravi lesioni e danni alla propria integrità fisica e mentale;

che purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse finanziarie, sono stati approvati provvedimenti che, pur conferendo piena solidarietà alle vittime, hanno solo dato una parziale soddisfazione alle aspettative di queste e, in qualche caso, hanno persino causato nuove forme di ingiustizia e disparità di trattamento;

che è pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento normativo che riformi la materia approfondendola e sanando così, mediante equi interventi, le disparità esistenti;

che sulla scorta di quanto sopra premesso è altrettanto necessario provvedere all'emanazione di uno o più decreti legislativi che affrontino le questioni ritenute più rilevanti così come, tra l'altro, è sollecitato dalle associazioni rappresentative delle categorie interessate;

che attualmente l'entità della pensione base spettante a un invalido di prima categoria (tabella C) del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978) che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è fissata in appena il 40 per cento della retribuzione media di un operaio nel settore industriale;

che, nonostante il Senato della Repubblica, nell'approvare in prima lettura la legge finanziaria 2000, abbia provveduto ad uno stanziamento rivolto al settore delle pensioni di guerra pari a 15 miliardi per il 2000, 30 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per il 2002, non si può tuttavia fare a meno di notare che lo stesso è assolutamente insufficiente per qualsiasi intervento legislativo e che occorrerà, quindi, reperire altre fonti di copertura per soddisfare, anche parzialmente, le attese dei pensionati di guerra;

che nel solo 1998 a causa della cessazione di 20.000 pratiche pensionistiche si è avuto un recupero di circa 300 miliardi di lire che in qual-

che modo potrebbero essere riutilizzati per provvedere al necessario adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative amministrative si intenda adottare al fine di provvedere ad una riforma sostanziale della pensionistica di guerra assumendo, inoltre, ogni opportuna iniziativa normativa per estendere le agevolazioni fiscali sui veicoli anche ai non vedenti e ai soggetti minorati dell'udito e della parola;

se non si reputi necessario un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base effettuando, inoltre, una più equa classificazione delle mutilazioni ed infermità anche al fine di andare incontro alle necessità dei quei soggetti la cui condizione complessiva è fortemente compromessa con l'avanzare dell'età;

se non si reputi opportuno rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni fruiti dal dante causa per cumulo di invalidità;

se non si reputi opportuno prevedere l'innalzamento del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, per il diritto a percepire trattamenti principali o accessori per pensioni di guerra e la sua parificazione con quello previsto per la reversibilità ordinaria;

se non si reputi necessario ed auspicabile, al fine di reperire fondi per la copertura finanziaria del progetto di riforma, provvedere al riutilizzo dei fondi recuperati annualmente dalla cessazione delle pratiche pensionistiche.

(4-19876)

**RUSSO SPENA.** – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la soprintendente ai beni culturali del Molise, architetto Marielena Dander, ha dichiarato di aver appreso del proprio trasferimento da un comunicato stampa del Ministero e, solo successivamente, attraverso una formale comunicazione diretta;

che tale trasferimento pare essere scaturito in seguito ad una strumentale iniziativa, promossa da esponenti sindacali locali, tendente a delegittimare l'operato della soprintendente, che si è sempre battuta per la difesa della natura pubblica della gestione dei beni culturali dalle pressioni di potenti *lobby* economico-ecclesiastiche private presenti nella regione, ha operato con la massima trasparenza all'interno della struttura statale, soprattutto nei rapporti tra ceti tecnici e imprese, ha drasticamente ridotto le indennità di missione degli alti funzionari creando le condizioni per aumentare le risorse destinate alla pubblica utilità e per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori a basso salario;

che nella interrogazione 4-17640, presentata tra gli altri dallo scrivente il 18 dicembre 1999 (ad oggi senza risposta) venivano chieste delucidazioni circa la presenza, in Molise, di una influente loggia massonica

che arriverebbe a condizionare o influenzare lo svolgimento delle istituzioni pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover promuovere una ispezione per appurare se vi sia stata, negli ultimi 10 anni, una corretta conduzione della soprintendenza, inclusi i rapporti tra imprese, progettisti e direttori dei lavori che si sono aggiudicati i vari incarichi e appalti;

se non ritenga di rivedere il provvedimento di trasferimento della soprintendente del Molise architetto Marilena Dander.

(4-19877)

---

---

### Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 871<sup>a</sup> e della 872<sup>a</sup> seduta pubblica, del 27 e 28 giugno 2000, ogniqualvolta appaia il titolo del disegno di legge n. 3915-B deve essere sostituito con il seguente:

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica».